

TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE -

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 7 SS DELLA LEGGE 3/2012

*** **

Procedura 684/2019

Registro: V.G.

Giudice Delegato: Emanuele Agostini

Ricorrenti: Sigg.ri Malena Giuseppina e Contosta Mario Romeo Romeo

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

DEBITORI ISTANTI

i Sigg.ri **Contosta Mario Romeo**, nato a Melissa (KR), il 25.02.1956, c.f. CNTMRM56B25F108S e **Malena Giuseppina**, nata a Cirò Marina (KR), il 17.07.1960, c.f. MLNGPP60L57C726U, entrambi residenti in Cirò Marina alla Via Cavour, 2, con domicilio eletto in Cirò Marina, alla Via Berlinguer 11, presso lo studio legale dell'avv. Maria Esposito (c.f. SPSMRA91A41L353M), del Foro di Crotone, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti e presso il quale potranno eseguirsi le comunicazioni al seguente numero di fax 0962/939642, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.mariaesposito@arubapec.it.

PREMESSO CHE

1. i ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lavorando entrambi alle dipendenze del Miur in qualità di insegnanti;
2. gli stessi non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 mediante proposta d'accordo;
3. si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
4. pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012, hanno predisposto la presente proposta di piano del consumatore, verificata ed attestata dal nominato OCC;
5. la composizione dei debiti, alla data del 10.02.2020 è indicata nella presente proposta e precisata dai creditore, con i relativi importi e le motivazioni del debito;
6. ai fini dell'attuabilità del presente piano, è prevista la messa a disposizione di parte dei propri redditi derivanti da lavoro dipendente, atteso che i ricorrenti non dispongono di beni immobili prontamente liquidabili e che i beni mobili di loro proprietà non potrebbero – ove dismessi – consentire il ripianamento dei rispettivi debiti;



7. nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 3/2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.lgs n. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

*** **

1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA VOLONTA' DEI DEBITORI AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

L'esame della documentazione acquisita, nonché le ulteriori informazioni fornite dai ricorrenti, hanno permesso di circoscrivere causa e condizioni dell'indebitamento.

I coniugi Contosta - Malena sono sposati in regime di comunione dei beni dall'anno 1987 ed hanno un figlio, di 29 anni, Irio Contosta.

Orbene, entrambi i coniugi sono dipendenti statali, nella specie sono insegnanti di scuola primaria e secondaria, tuttavia, mentre il Sig. Contosta è entrato di ruolo, dopo 10 anni di precariato, già nell'anno 1990, quale insegnante di musica della scuola secondaria con contratto a tempo indeterminato, ottenendo poi anche il posto di lavoro nei pressi del proprio paese, la stessa cosa non si può dire della moglie, la Sig.ra Giuseppina Malena, la quale ha da sempre vissuto in situazione di precariato nella scuola.

I

Ed invero, la Sig.ra Malena, posto che in Calabria con il proprio punteggio non riusciva a collocarsi in posizione utile in graduatoria, al fine di essere chiamata anche solo per qualche supplenza sporadica di qualche giorno, decideva di dislocare - nell'anno 2004 - la propria domanda in Puglia.

Dunque, nell'anno 2004 si trasferisce in Puglia, riuscendo ad ottenere delle supplenze saltuarie nel corso dell'anno in varie scuole, quando di 5 giorni, quando di 15 quando ancora di 30 giorni.

La situazione di precariato iniziava a cambiare nell'anno 2009/2010, quando tramite il progetto "Diritto a Scuola", l'istante riusciva ad ottenere una cattedra annuale a S. Paolo di Civitate (Foggia).

Tuttavia, qui i pagamenti degli stipendi mensili non erano mai regolari, la stessa però riusciva a far fronte alle spese quotidiane grazie anche all'aiuto del marito (**si veda all. 3 a scopo esemplificativo**), il quale al fine di sopperire all'aumento delle nuove spese venutesi a creare (affitto, bollette, nonché spese di viaggio per i rientri in Calabria della moglie) ed essendo l'unico della famiglia ad avere un entrata certa, apriva delle carte di debito con Lines S.p.a. nell'anno 2006 e un prestito nel 2008 con Barclays Banck, entrambe della somma di €. 1.000,00, sulla convinzione indotta dagli istituti che una somma così piccola da restituire mensilmente non avrebbe creato problemi ed allo stesso tempo la liquidità avrebbe fatto comodo dinnanzi a situazioni di emergenza.

II



Dopo 10 anni di precariato in Puglia – dall'anno 2004/2005 all'anno 2014/2015 – la Sig.ra Malena, volenterosa nell'entrare di ruolo nelle scuole ed ottenere finalmente una stabilizzazione a livello lavorativo che le consentiva uno stipendio sicuro, decideva di fare domanda a Milano, posto che la grandezza del luogo unita alla minor richiesta rispetto al Sud Italia, dava più possibilità di ottenere il tanto sognato ruolo.

La ricorrente partiva, dunque, per Milano (**all.3.1**) insieme al figlio Irio Contosta, che all'epoca appena maggiorenne decideva – dopo aver frequentato per un anno l'Università di Lingue a Cosenza - di trasferirsi di Università, alla Mmi (accademia della musica) proprio a Milano, al fine di ridurre ulteriori spese dovute ad aggiuntivi affitti, tasse ecc., mentre il Sig. Contosta Mario Romeo rimaneva in Calabria.

Il trasferimento a Milano ha comportato, però, un crescendo fabbisogno delle spese familiari.

In particolare, mentre la duplicazione dei nuclei familiari che si sono creati con il trasferimento della Sig.ra Malena in Puglia, non ha generato grossi problemi economici, nonostante la mancanza di uno stipendio certo, la stessa cosa non si può dire a seguito del suo trasferimento a Milano, unitamente al proprio figlio che decideva di trasferirsi di Università.

Difatti, ciò che ha inciso negativamente sulla situazione economica dei coniugi, non è tanto la duplicazione delle spese dovuta ai due nuclei che si sono creati, bensì **il caro costo della vita richiesto nel capoluogo lombardo.**

In particolare, i ricorrenti hanno dovuto far fronte al caro vita milanese, ai costi dell'affitto (quasi Euro 700,00 [**all. 4**] al mese non comprensivi di gas, luce, condominio ed imposte varie [si producono alcune fatture per comprovare le spese **all. 4.1**]) ed alle spese di sostentamento Universitarie del figlio.

A ciò aggiungasi che, mentre la scadenza del mese per il pagamento dell'affitto, delle bollette e delle relative tasse sopraggiungeva ogni mese con sistematica puntualità, la stessa cosa non si poteva dire dello stipendio della ricorrente, atteso che la stessa subiva spesso dei ritardi nei pagamenti.

Dinnanzi alla situazione sopra descritta è evidente come lo stipendio della Sig.ra Malena (quando erogato puntualmente) non era sufficiente a far vivere lei ed il figlio a Milano, per cui nella maggior parte dei casi era il Sig. Contosta Mario Romeo a mandare i soldi alla moglie ed al figlio al fine di poter permettere loro di arrivare a fine mese.

III

La situazione venutasi a creare con il trasferimento prima in Puglia e poi a Milano della Sig.ra Malena ha avuto, inoltre, delle ripercussioni sulle obbligazioni assunta dai ricorrenti, in particolari, sui due mutui liquidità accesi nell'anno 2003 per l'acquisto della loro casa con Micos Banca s.p.a. (poi Chebanca!, ed ora Idrogeno Spe s.r.l.).

Infatti, il debito per i mutui che negli anni iniziali veniva onorato con regolarità dai ricorrenti, dopo il trasferimento, veniva pagato con molta difficoltà.



Nell'anno 2015, l'abitazione dei coniugi, per cui gli stessi avevano acceso i due mutui, finiva all'asta e poi venduta mediante decreto di trasferimento di proprietà del Tribunale di Crotona.

IV

Nello stesso anno 2015 la Sig. Malena iniziava ad accusare dei problemi odontoiatrici all'arcata dentale, i quali necessitavano di cure urgenti.

Ciò spinse la stessa, a richiedere con Prestitalia un prestito (**all. 4.2**) al fine di poter eseguire tali cure mediche urgenti. La stessa si sottoponeva a diverse sedute presso una struttura di Milano denominata Migra S.r.l.s (**all. 5**).

V

Nell'anno 2017 al fine di far fronte alla situazione creatasi e con l'intento di diminuire le spese relative alla duplicazione del nucleo familiare, il Sig. Mario Contosta per l'anno accademico 2016/2017, decideva di chiedere anche esso l'assegnazione provvisoria a Milano, trasferendosi dunque a Milano.

Tuttavia, l'arrivo a Milano del Sig. Contosta non ha sortito l'effetto sperato, trovandosi con poca liquidità è stato convinto da Prestitalia S.p.a. nell'anno 2017 ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio, sulla convinzione mensile che una piccola quota da detrarre mensilmente sullo stipendio non avrebbe creato problemi ed allo stesso tempo la liquidità in più avrebbe fatto comodo ad affrontare le emergenze.

VI

Nell'anno 2018 alla ricorrente veniva data l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Scolastico di Strongoli, quindi, entrambi – finalmente - facevano ritorno in Calabria, mentre il proprio figlio rimaneva a Milano per continuare i propri studi.

Nel settembre 2018, mentre la Sig.ra Malena era in servizio presso la Scuola di Strongoli, sulla strada di ritorno dal lavoro rimaneva coinvolta in un incidente stradale (**all. 6**).

La stessa, riporta postumi per cui a tutt'oggi è sottoposta a cure e terapie, pagate interamente dall'istante, atteso che il veicolo con cui collideva era sprovvisto di copertura assicurativa.

Proprio per sopperire al pagamento di tali cure, dovendosi sottoporre ad ulteriori cure mediche, tra le quali la riparazione dell'intero impianto odontoiatrico andato completamente distrutto dopo l'impatto (**all. 6.1 -7**), l'istante accendeva nel marzo 2019 un contratto di prestito - tramite Prestito Felice S.p.a. - con Banca Progetto S.p.a. dell'importo di €. 18.569 (**all.8**).

Nonostante al momento della stipula la Società rappresentava che con tale finanziaria sarebbe stato pagato il precedente finanziamento per le cure mediche fatto con Prestitalia e data una quota per le cure mediche nuove, la ricorrente riscontrava in seguito che tale estinzione non era stata posta in essere.

Tale circostanza che chiaramente viola i principi di buona fede e correttezza imposti dalla legge nei confronti degli istituti creditizi, anche se chiaramente non può essere oggetto di tale giudizio,



deve comunque essere considerata dal giudice adito nell'individuazione del criterio della meritevolezza ai sensi della legge *in subiecta materia*.

Non può negarsi, infatti, che la condotta tenuta dalla banca in sede di erogazione del credito, oltre a rilevare nel rapporto con il consumatore, è idonea, almeno indirettamente, a ledere la sfera giuridica di tali soggetti, posto che non si può parlare in questo caso di colpa del debitore nella determinazione del proprio stato di sovraindebitamento.

Per dovere di chiarezza si rappresenta che essendo il veicolo coinvolto privo di copertura assicurativa l'istante al fine di recuperare il risarcimento dei danni subiti ha istaurato presso il giudice competente giudizio nei confronti dell'Assicurazione designata dal Fondo Vittime della Strada per il territorio calabrese (all.9).

VII

Attualmente la Sig.ra Malena non ha ancora ottenuto il trasferimento in Calabria, motivo per cui la stessa è ancora insegnante di ruolo a Milano.

Fortunatamente, però per l'anno scolastico in corso, ovvero 2019/2020, la stessa è riuscita ad ottenere l'assegnazione provvisoria in una Scuola primaria di Cirò Marina.

Tuttavia, non è da escludere che per il nuovo anno scolastico (2020/2021) la stessa possa essere nuovamente chiamata presso la sede di Milano, motivo per cui nella presente proposta di piano del consumatore si prevederà tra le varie spese mensili una somma forfettaria che potrà servire nel caso di un nuovo trasferimento a Milano, onde evitare che, nella sperata eventualità di omologa del piano, che risanerebbe la situazione di sovraindebitamento, possa verificarsi per le stesse cause un'altra esposizione debitoria ai sensi della L. n. 3/2012.

1.1. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEI DEBITORI AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Preliminarmente va rilevato ed escluso che i consumatori abbiano assunto le obbligazioni *de quo* senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento.

Come osserva la migliore dottrina, la disciplina del sovraindebitamento risponde all'esigenza che, in un'economia di mercato moderna ed evoluta, debba esservi una tutela del consumatore in presenza di eccezionali condizioni di vita che si possono verificare e che vengono indicate **come ipotesi di forza maggiore sociale**, come, ad esempio, il sopravvenire di problemi di salute propri o di un familiare, la perdita del posto di lavoro o una crisi familiare.

Di fronte a queste fattispecie l'ordinamento da un lato e il mercato dall'altro non possono restare insensibili, cosicché viene data al debitore una "*seconda possibilità*", anche derogando al fondamentale principio *pacta sunt servanda*, e per tale via rimodulando i debiti contratti (all. 10 Tribunale di Siena, omologa del 10.12.18).

Tale ipotesi ricorre nel caso di specie.



E', difatti, evidente dalla semplice lettura dei fatti di causa, oltre che dalla cospicua e dettagliata documentazione allegata al piano, **che le ragioni dell'indebitamento devono ricercarsi in eventi non prevedibili che si sono verificati nella vita dei ricorrenti** e, segnatamente, nel maggior fabbisogno economico richiesto per la partenza della ricorrente e del proprio figlio per Milano (per ottenere un posto di lavoro e dare una seconda entrata reddituale alla propria famiglia, oltre che permettere al proprio figlio di studiare), nonché nelle numerose spese mediche urgenti sostenute, quali quelle in conseguenza del sinistro stradale in cui la ricorrente rimaneva coinvolta.

Tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale degli istanti, con assoluta impossibilità a far fronte alle obbligazioni contratte, anche per l'ingente importo di spese, commissioni, assicurazioni ed interessi richiesti.

Dunque, l'indebitamento a carico della famiglia Contosta – Malena non è conseguito al fine di far fronte a spese voluttuarie, in quanto il tenore di vita dei ricorrenti, va ritenuto coerente con i redditi dagli stessi, ma trova sostanziale correlazione con le obbligazioni riconducibili alle rate del mutuo relative all'acquisto della prima casa, nelle spese di sostentamento a Milano della ricorrente e del figlio, nonché nelle spese mediche urgenti.

In altre parole, l'indebitamento a carico dei consumatori trova fondamento nella ricerca da parte dei coniugi di tutelare diritti costituzionalmente garantiti ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 32 e 34 Costituzione.

Spese che si sono rese, dunque, necessarie per far fronte ad eventi della vita che, non solo trovano fondamento in norme di rango costituzionale, ma che erano in alcun modo prevedibili e che *ab origine* i debitori avevano la ragionevole prospettiva di poter adempiere, del resto, le rate dei mutui per l'acquisto della casa sono state regolarmente pagate fin quando la partenza della Sig.ra Malena (unitamente al proprio figlio) ha creato un crescendo aumento delle spese famigliari.

In proposito, si è pronunciata la giurisprudenza di merito, la quale nell'omologare un piano del consumatore, ha sancito che *“è meritevole di omologare il piano proposto dal consumatore che si sia indebitato per esigenze determinate dalla ristrutturazione della propria abitazione e della conseguente necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedentemente assunti, nonché per sopperire alle esigenze di sopravvivenza dei famigliari”* (Tribunale di Catania 17/06/2014).

Ed ancora, *“il presupposto della meritevolezza del debitore in relazione alle cause del sovraindebitamento sussiste tutte le volte in cui l'indebitamento non derivi da una condotta colposa del debitore stesso, in quanto i finanziamenti richiesti ed ottenuti – che hanno provocato l'indebitamento – si siano resi necessari in virtù di esigenze familiari imprevedibili ovvero in virtù dell'intento di sostenere membri della famiglia nella “costruzione” del proprio futuro”* (Tribunale Rimini, 09/07/2019).



A ciò aggiungasi, sotto il tema della meritevolezza che, se da un lato, si ravvisa il sopraggiungere di eventi di natura personali che hanno determinato il sorgere di esigenze prima non prevedibili; dall'altro, emerge nel caso di specie che anche il ceto creditorio non è esente da profili di responsabilità.

Pertanto, dovrà comunque essere considerata dal giudice adito - nell'individuazione del criterio della meritevolezza ai sensi della legge *in subiecta materia* - la condotta posta in essere dagli istituti finanziari in violazione dei principi di buona fede e correttezza, specie con riferimento all'ultimo prestito ove si ribadisce l'istituto finanziario prendeva degli impegni poi non presenti nel contratto stipulato.

In altre parole è da escludere che, nel caso di specie, le obbligazioni siano state contratte dai debitori senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o comunque, nella consapevolezza di determinare, nel caso di adempimento di una, l'inadempimento di quelle pregresse.

Ed invero, i debitori non hanno avuto alcuna delucidazione in ordine alla loro adeguatezza patrimoniale.

In proposito, per mero scrupolo defensionale, si rappresenta che trova applicazione l'art.12 bis legge 3 del 2012, il quale impone al giudicante, ai fini dell'omologa del piano del consumatore, la verifica della fattibilità del piano intesa come idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché l'art. 7, comma 1, terzo periodo che impone altresì di valutare la meritevolezza del debitore istante, ossia provvedere all'accertamento che lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Si precisa inoltre che l'omologazione del piano è subordinata al giudizio finale del giudice e non al raggiungimento di un consenso di maggioranza da parte dei creditori.

Orbene, il Tribunale di Napoli Nord con decreto del 21 dicembre 2018 ha ritenuto che la disposizione in esame, DEVE essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. 1 TUB. Tale articolo prevede che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

In coerenza con la *ratio* della norma citata, diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistico, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Pertanto il consumatore *“non può essere ritenuto in colpa per esservi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che [...], avendo domandato accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e , quindi, della funzione di fornire servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colpa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato al situazione di sovraindebitamento”* (Tribunale Napoli Nord decreto del 21 dicembre 2018, Tribunale di Rimini, 01/03/2019).



Al riguardo si è pronunciato anche il Tribunale di Forlì, con decreto del 19 luglio 2018 e del 20 agosto 2018, il quale respingendo l'opposizione all'omologazione del piano del consumatore proposta da un intermediario Creditore che si era visto falciare il suo credito, precisa che *“la verifica del requisito di meritevolezza del piano, è subordinata alla valutazione anche del comportamento tenuto dal soggetto finanziatore al momento dell'erogazione del credito, alla luce dell'obbligo di valutazione del merito creditizio cui l'intermediario è sottoposto secondo le disposto dell'art. 124 bis del T.U.B. (D.lgs n.385/93)”*.

Il Tribunale di Forlì rileva che l'intermediario opponente al piano di omologazione ai tempi di concessione del finanziamento, avesse in realtà concesso lo stesso senza esperire un'adeguata indagine sui requisiti di merito creditizio del debitore, violando di fatto l'art. 124 bis del testo unico bancario, che al suo primo comma così stabilisce: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Avendo, nel caso di specie, il Creditore opponente avuto un comportamento non diligente nell'erogazione del credito, in aperta violazione di tale disposizione normativa, il Giudice ha così respinto l'opposizione all'omologazione del Piano presentato dal debitore istante, che prevedeva la falce del debito, e conferma quindi requisiti di meritevolezza del consumatore così argomentando: *“(..).Tenuto conto dunque del comportamento non diligente nell'erogazione di credito in condizioni che, quanto meno dal 2013, avrebbero sconsigliato ogni ulteriore finanziamento per l'evidente incapacità del debitore di farvi fronte, ritiene il giudicante di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, ma necessitato da stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche(..)”*.

Pertanto, Codesto giudice, ai fini dell'individuazione della meritevolezza dovrà tener conto della “non colpevolezza” dei consumatori, per responsabilità del finanziatore nell'incauta concessione del credito.

Ciò specie con riferimento all'ultimo prestito fatto dalla Sig.ra Malena, non solo in violazione della normativa *ut supra* menzionata, ma altresì dei principi generali che regolano la disciplina dell'accesso al credito, posto che la Sig.ra Malena veniva invogliata alla stipula SOLO al fine di estinguere il precedente credito ed avere anche la somma necessaria per sopperire alle nuove cure mediche, circostanza poi non riportata nel contratto di prestito.

Queste sono le ragioni di fatto che hanno portato i ricorrenti alla sottoscrizione di carte di debito, nonché alla stipula della cessione del quinto e dei prestiti.

Ad oggi i ricorrenti sono titolari dei seguenti conti bancari: la Sig.ra Malena è titolare del seguente c/c bancario: Conto Corrente n. 73217663 con Poste Italiane S.p.a.; mentre, il Sig. Contosta è titolare del seguente c/c bancario: conto di corrispondenza (cat. 510) con Ubi Banca **(all. 11-12)**. Essi risiedono in Via Camillo Benso Cavour, n. 2 in Cirò Marina, nell'abitazione di proprietà del loro figlio.



2.- RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI RICORRENTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza dei coniugi, emerge che gli stessi, nel passato, in costanza di proporzionalità tra entrate ed uscite riuscivano ad onorare i propri impegni economici, i quali sono stati contratti nella consapevolezza di riuscire - con le entrate derivanti da rapporti di lavoro a tempi indeterminato – ad adempierli.

Tuttavia, il verificarsi di impegni *ex ante* imprevedibili ha comportato il perdurante squilibrio tra le c.d. obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

3.- INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI – INSUSSISTENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E DI RICORSI PRESSO LA CTP E LA CTR.

Non risultano atti del ricorrente impugnati dai creditori, per come dallo stesso attestato e verificato dal nominato O.C.C.. Parimenti non risultano esistere procedure fallimentari a suo carico.

Risulta a nome dei ricorrenti una procedura di vendita della loro casa presso il Tribunale di Crotona, iscritta al registro delle espropriazioni mobiliari n. 64/11 R.G.E. conclusasi con provvedimento n. 106/2016.

4.- ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEI RICORRENTI.

Con la seguente proposta, i consumatori vogliono recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della loro attuale posizione debitoria. I debitori prevedono la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la *ratio* della legge 3/2012, che prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. “minimo vitale”, cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla loro famiglia.

L'esame della documentazione ottenuta, nonché le ulteriori informazioni acquisite dagli istanti, hanno permesso di circoscrivere ed individuare l'attuale condizione reddituale, nonché le necessità finanziarie degli stessi.

4.1. Composizione del nucleo familiare.

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia, il nucleo familiare è composto dai due istanti, ovvero la Sig.ra Malena ed il marito Sig. Contosta.

Inoltre, anche se non rientrante nello stato di famiglia, gli stessi hanno comunque a carico il proprio figlio, il quale è studente universitario, attualmente privo di reddito (**all.13**). In particolari i debitori pagano l'affitto dell'abitazione di Milano del figlio (**all. 14**), atteso che non avendo un lavoro ed essendo dunque disoccupato, l'unico modo per ottenere un contratto di affitto è quello di dare in garanzia una busta paga, proprio per questo è la stessa Sig.ra Malena ha sottoscritto i contratti di locazione del figlio versando chiaramente l'intera quota (**all.15**) per come emerge anche dall'estratto conto della sig.ra Malena,



nonché le spese connesse all'immobile, oltre alle tasse Universitarie che come emerge dalla documentazione che si allega ammonta ad Euro 120,00 al mese (**all. 15.1**).

4.2. Elenco delle spese correnti necessarie al nucleo familiare.

I coniugi necessitano di almeno euro 2.250,00 mensili per il sostentamento del nucleo familiare; ritenendo di poter soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare con tale importo e comprendono:

SPESE PERIODICHE MENSILI

Spese alimentari	330,00
Spese utenze domestiche (luce, acqua, gas, telefonia, canone rai)	200,00
Spese carburante, assicurazione, bollo e similari	200,00
Igiene personale	50,00
Abbigliamento	150,00
Spese Varie (mediche, impreviste)	550,00
Oneri condominiali	50,00
Affitto di Milano ed oneri connessi (condominio, tasse comunali ecc)	600,00
Spese Universitarie	120,00

La richiesta sembra congrua anche sulla base del fatto che la Sig.ra Malena attualmente è ancora insegnante di ruolo nella provincia di Milano. Dunque, pur avendo prestato negli ultimi due anni servizio nella provincia di Crotone, non è da escludere che finché non otterrà il trasferimento definitivo nella provincia Calabrese, potrà essere nuovamente chiamata a prestare servizio a Milano, con conseguente aumento delle proprie spese mensili.

Per tale motivo è prevista, tra le varie voci di spesa mensile, una piccola somma che possa servire nell'eventualità in cui la stessa venga richiamata ad insegnare in Lombardia, ciò al fine di evitare che, nella tanto sperata possibilità che la presente proposta di piano venga accettata, non si crei una nuova situazione di sovraindebitamento per le cause oggetto della presente procedura.

4.3 Dichiarazione dei redditi.

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, si rappresenta che i debitori vivono attualmente con i propri redditi da lavoro dipendente. La situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dalle buste paga dei sottoscritti, è la seguente:

➤ **Mario Contosta**, assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio servizio Giovanni XXIII Melissa, inquad. Doc. Sc. Medoa e eq, stipendio mensile medio ammonta ad Euro 1.900,00 (appare opportuno evidenziare nuovamente che il suddetto importo è da considerarsi al lordo di ulteriori trattenute mensili in effetti applicate, pari ad euro 377,00 mensili per Prestito Soc. Futura S.p.a., €. 312,00 mensili per cessione del quinto con Prestitalia



S.p.a. ed Euro 392,00 per recupero obbligatorio). Attualmente il Sig. Contosta percepisce al netto delle trattenute € 1.043,07, ogni mese.

➤ **Malena Giuseppina**, assunta con contratto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio servizio P. Thouar e L. Gonzaga /Milano, inquad. Doc. Sc. Elem/ Mater., stipendio mensile di € 1.400,00 (a cui vengono applicate delle trattenute pari ad € 216,00 per cessione del quinto Banca progetto S.p.a., € 150,00 per conto di Prestitalia S.p.a. ed Euro 274,00 per recupero Obbligatorio 800/80). Attualmente la Sig. Malena percepisce al netto delle trattenute € 800,00 mensili.

Si precisa inoltre che le due voci recupero obbligatorio pendenti sulle due buste paga per una trattenuta mensile complessiva di Euro 666,00 riguarda somme che, a decorrere dal mese di ottobre 2019, vengono accantonate dal datore di lavoro per effetto di due procedure esecutive presso terzi avviate da CheBanca! e proseguite, almeno nei confronti del Sig. Contosta, da Idrogeno.

Per cui ci si riserva di verificare lo sviluppo di tali procedure dovendo all'esito ed alternativamente: per effetto dell'assegnazione ridurre la somma da versare al creditore Idrogeno, ovvero per effetto dello svincolo di queste somme destinare l'intero importo svincolato al ceto creditorio seguendo l'ordine previsto in tabella.

4.4. elenco beni dei debitori.

I debitori non possiedono beni immobili.

I debitori possiedono due beni mobili registrati: Fiat Punto, targa BN503LT, anno d'immatricolazione 2000; Fiat Panda, tg CR207GV, anno di immatricolazione 2004.

Si rappresenta, inoltre, che per l'anno in corso, i debitori al fine di adempiere alle proprie obbligazioni, hanno interrotto il pagamento dell'assicurazione della Fiat Punto.

6. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI PIANO PER LA COMPOSIZIONE DEI DEBITI. ESAME FATTIBILITA' DEL PIANO DEL CONSUMATORE.

Fermo quanto sopra esposto, si procede ad illustrare le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento dei ricorrenti.

Alla luce di tutto quanto sopra, i Sigg.ri Contosta e Malena, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, propongono, con l'ausilio del professionista incaricato, la seguente ipotesi di Piano del Consumatore.

6.1. Ipotesi di base e descrizione della proposta.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali. I sottoscritti con il presente piano intendono mettere a disposizione del ceto creditorio i proventi derivanti dalla propria attività lavorativa, con esclusione delle sole spese necessarie al sostentamento dignitoso del loro nucleo familiare.



In particolare, si fa presente che il reddito netto complessivo dei ricorrenti, ammonta a circa € 3.300,00 mensili di cui € 1.900,00 dal reddito di lavoro dipendente del Sig. Contosta, per come emerge dalle buste paga, ed € 1.400,00 circa derivante dal reddito la lavoro dipende della Sig.ra Malena e che viene messa a disposizione dei creditori una quota mensile di €. 1.050,00.

Segnatamente, la presente proposta di piano, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori privilegiati e dei creditori chirografari. L'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, oggettivamente non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione degli unici beni mobili dei ricorrenti, poiché la eventuale vendita all'asta dei medesimi non consentirebbe il recupero di somme in grado di soddisfare pienamente le obbligazioni contratte; circostanza che sarà attestata dal nominato OCC.

7.- PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE.

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio comunicato dai creditori e ricostruendo gli interessi maturati laddove richiesti e determinati.

La posizione debitoria dei ricorrenti ammonta complessivamente ad €. **128.393,37 (All. 16)**, per come di seguito elencati:

CREDITORE	TIPO DI DEBITO	IMPORTO
<u>Npl Management S.p.a.</u>	Debito derivante dal finanziamento n. 1101726844 con Cofidis S.p.a. ceduto alla NPL Management S.p.a. in data 21.12.10	Debito attuale <u>€. 12.456,20</u>
<u>Idrogeno Spe S.r.l.</u>	Debito originario con cheBanca! derivante da: contratto di mutuo ipotecario e contratto di credito ipotecario	Debito attuale: <u>€. 33.058,26</u>
<u>IFIS NPL. S.p.a.</u>	debito derivante da contratto n. 6197429587 di credito al consumo di apertura di credito a tempo determinato con Lines S.p.a. poi ceduto a Compass S.p.a., poi a Cofactor S.p.a., Creditech S.p.a. ed infine a Banca IFIS S.p.a. Debito derivante da contratto n. 10573020216800 ceduto dalla Iustitiza Futuraalla IFIS in data 02/07/2014	Debito attuale <u>4.167,63</u> Debito attuale <u>5.716,92</u>
<u>MB Credit Solutions.S.p.a.</u>	Prestito del 2008 contratto con Barclays Banck	Importo attuale: <u>€. 1.000,00</u>
<u>Prestitalia S.p.a.</u>	Cessione del quinto, contratto n.4900055079	Importo attuale: <u>€. 22.875,27</u>
<u>Società Futura S.p.a.</u>		Importo attuale: <u>10.217,18</u>
<u>Agenzia delle Entrate</u>	Tributi vari	Importo attuale <u>€. 3.000,00</u>
<u>Comune di Cirò</u>	Tributi vari	Importo attuale



Marina		€. 3138,00
<u>Prestitalia S.p.a.</u>	Contratto n. 4900006678	Importo attuale €. <u>9.345,91</u>
Banca progetto S.p.a.		Importo attuale €. <u>22.680,00</u>
<u>Comune di Milano</u>	Tassa rifiuti	Importo attuale €. 738,00
Tot.		128.393.37

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di € **128.393.37** cui vanno, però, sommate:

- le spese di procedura di € 4.745,86 (onorari comprensivi di c.p.a. come per legge) per il compenso dei professionisti nominati dall'OCC dei Commercialisti di Crotone a favore dei Dottori commercialisti Gallella Antonio e Maria Forciniti, nonché dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Crotone;

- le spese per l'assistenza legale di € 3.000,00 (onorari comprensivi di cpa ed IVA come per legge) a favore dell'avv. Maria Esposito in qualità di proprio legale, determinate ex art 21 D.M. 55/2014;

Per cui il debito complessivo ammonta a € 136.139,23 di cui € 7.745,86 in prededuzione, € 33.058,26 crediti privilegiati ed € 95.335,11 crediti chirografari:

8.- RIPARTO DELLE SOMME.

L'importo mensile che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in € 1.050,00 somma derivante dalla differenza delle entrate mensili di circa € 3.300,00, detratte le spese di sostentamento familiare, stimate, come detto, in circa € 2.250,00.

Inoltre, nel presente riparto dovrà essere incluso il compenso del Professionista incaricato e calcolato sulla base dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/12 e le spese legali determinate ex art 21 D.M. 55/2014. Il pagamento dei creditori avrà inizio decorsi 90 giorni dal Decreto di Omologazione del piano proposto. Si precisa, inoltre, che i pagamenti avverranno con rate mensili a mezzo bonifico con scadenza ogni 20 del mese come da prospetto allegato sulla base delle tempistiche anzidette.

Tanto premesso, si propone il seguente piano del consumatore che avrà decorrenza decorsi 90 giorni dall'omologa e che consente di comporre le ragioni del ceto creditorio nella misura di € 50.127,81 oltre il compenso del Professionista incaricato calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 in € 4.745,86 e delle spese legali pari ad Euro 3.000,00.

L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra secondo le seguenti percentuali:

<u>Creditore</u>	<u>Credito</u>	<u>Percentuale</u>	<u>Proposta</u>
-------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------



Npl Management S.p.a	€ 12.456,20	40%	€. 4.982,48
Idrogeno Spe S.r.l. (Debito derivante da contratto di mutuo ipotecario e contratto di credito ipotecario con chebanca!)	€ 33.058,26	40%	€. 13.223,00
IFis NPL S.p.a. (Debito derivante da contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo determinato con Lines S.p.a. poi ceduto a Compass S.p.a., po a Cofactor S.p.a., Creditech S.p.a. ed infine a Banca Ifis S.p.a.) e debito derivante da contratto ceduto da Iustizia Futura	€ 4.167,63 € 5.716,92	40% 40%	€ 1.667,00 €. 2.286,00
Mb Credit Solutions S.p.a. (debito derivante da prestito con Barclays Banck)	€ 1.000,00	40%	€ 400,00
Prestitalia S.p.a. Sig. Mario Contosta Cessione del quinto contratto n. 4900055079 Sig.ra Malena Giuseppina contratto n. 490006678	€ 22.875,27 (comprensivo di piano di ammortamento) € 9.345,91	40% 40%	€ 9.150,10 €. 3.738,36
Comune di Cirò Marina	€ 3138,00	20%	€.627,00
Agenzia delle Entrate	€ 3.000,00	20%	€. 600,00
Società Futura S.p.a.	€ 10.217,18	40%	€. 4.086,87
Banca Progetto S.p.a.	€ 22.680,00	40%	€. 9.072,00
Comune di Milano	€ 738,00	40%	€. 295,00

Il tutto, in ogni caso, sino alla concorrenza massima della somma complessiva di € 50.127,81 ripartito come da piano dei pagamenti, a cui aggiungere le spese di procedura pari ad Euro 7.745,86.

CREDITORI PRIVILEGIATI: per questa classe è prevista la falcidia, pertanto si verserà l'importo del 40%, ai sensi dell'art.7 L. n. 3/2012, secondo cui “[.] E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi?”. In merito poi, alla dilazione del pagamento dei crediti privilegiati si rappresenta che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (La Suprema Corte, con la sentenza 3.07.2019 - n. 17834).

CREDITORI CHIROGRAFARI: per questa classe è previsto il pagamento del 20% e 40 % del debito residuo.

PROSPETTO RATE PIANO DEL CONSUMATORE:



	<u>Credito privilegiato</u>	<u>Credito in prededuzione</u>	<u>Credito chirografaro</u>	<u>Totale rata mensile</u>
<u>RATA 1</u>		Spese procedura compenso OCC €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 2</u>		Spese procedura compenso OCC €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 3</u>		Spese procedura compenso OCC €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 4</u>		Spese procedura compenso OCC €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 5</u>		Spese procedura compenso OCC €. 545.86	Spese legali €. 504.14	€. 1.050,00
<u>RATA 6</u>		Spese legali €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 7</u>		Spese legali €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 8</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 654.14	Spese legali €. 395.86		€. 1.050,00
<u>RATA 9</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00			€. 1.050,00
<u>RATA 10</u>	Idrogeno Spe S.r.l. 1.050,00			€. 1.050,00
<u>RATA 11</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00			€. €. 1.050,00
<u>RATA 12</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00			€. 1.050,00
<u>RATA 13</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00			€. 1.050,00
<u>RATA 14</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00			€. 1.050,00
<u>RATA 15</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00			€. 1.050,00
<u>RATA 16</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00			€. 1.050,00
<u>RATA 17</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00			€. 1.050,00
<u>RATA 18</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00			€. 1.050,00
<u>RATA 19</u>	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00			€. 1.050,00



<u>RATA 20</u>	Idrogeno Spe S.r.l €. 1.018,86			€. 1.018,86
<u>RATA 21</u>	Comune di Milano €. 295,00		Prestitalia S.p.a €. 755,00	€. 1.050,00
<u>RATA 22</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 23</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 24</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 25</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 26</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 27</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 28</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 29</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 30</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 31</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 32</u>			Prestitalia S.p.a €. 1.050,00	€. 1.050,00
<u>RATA 33</u>			Prestitalia S.p.a €. 583,46	Ifis NPL Sr.l. € 466,54
<u>RATA 34</u>			Ifis NPL Sr.l. €. 1.050,00	
<u>RATA 35</u>			Ifis NPL Sr.l. €. 1.050,00	
<u>RATA 36</u>			Ifis NPL Sr.l. €. 1.050,00	
<u>RATA 37</u>			Ifis NPL Sr.l. €.336,46	Comune di Cirò Marina €. 627,00
<u>RATA 38</u>			Società Futura Spa €. 1.050,00	
<u>RATA 39</u>			Società Futura Spa €. 1.050,00	
<u>RATA 40</u>			Società Futura Spa €. 1.050,00	
<u>RATA 41</u>			Società Futura Spa €. 936,87	
<u>RATA 42</u>			Banca progetto S.p.a €. 1.050,00	



<u>RATA 43</u>			Banca progetto S.p.a €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 44</u>			Banca progetto S.p.a €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 45</u>			Banca progetto S.p.a €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 46</u>			Banca progetto S.p.a €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 47</u>			Banca progetto S.p.a €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 48</u>			Banca progetto S.p.a €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 49</u>			Banca progetto S.p.a €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 50</u>			Banca progetto S.p.a €. 672,00	Npl Management S.p.a. €. 378,28	€. 1.050,00
<u>RATA 51</u>			Npl Management S.p.a. €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 52</u>			Npl Management S.p.a. €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 53</u>			Npl Management S.p.a. €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 54</u>			Npl Management S.p.a. €. 1.050,00		€. 1.050,00
<u>RATA 55</u>			Npl Management S.p.a. €. 404,42	Mb Credit Solutiond S.p.a. €.400,00	€. 804,2
<u>RATA 56</u>			Agenzia delle Entrate Euro 600,00		€.600,00

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente. I sottoscritti hanno domiciliato l'accredito degli stipendi sui propri conti correnti banca. Tali Banche in caso di omologa del presente piano proposto riceveranno autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 20 di ogni mese della somma mensile dettagliatamente indicata nel prospetto allegato a favore dei creditori per l'ordine sopra proposto oppure verranno effettuati bonifici direttamente ai singoli creditori.

9. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Il patrimonio liquidabile dei ricorrenti ammonta ad € 6.200,00. Per quanto concerne l'autovettura Fiat Punto, anno d'immatricolazione 2000, da una valutazione eseguita, è emerso che non si riuscirà a ricavare più di € 2.700,00, mentre per la Fiat Panda, anno di immatricolazione 2004, € 3.500,00.

In assenza di direttive del Giudice, si è ritenuto congruo utilizzare quale criterio per la determinazione della parte di reddito disponibile la media tra la quota della parte eccedente la misura delle spese sostenute costantemente dalla famiglia.



Utilizzando tale criterio e tenuto conto che il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che viene rintracciato nell'ordinamento vigente nella durata di anni 4 anni e 8 mese (ai sensi dell'art. 2 Legge n. 89/2001), le somme che complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero inferiori a quanto offerto con il Piano.

Risulta, pertanto, conveniente in quanto in caso di liquidazione del patrimonio l'importo di soddisfazione è minore e la tempistica di pagamento è di gran lunga superiore.

I Sigg.ri Contosta e Malena, quindi, sottopongono a tutti i creditori la predetta proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e a tal fine eleggono domicilio ai fini delle comunicazioni della proposta presso lo Studio Legale dell'Avv. Maria Esposito sito in Cirò Marina, alla Via Berlinguer, 11 - Pec: avv.mariaesposito@arubapec.it

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che i consumatori vogliono fortemente onorare seppur in quota parte. La crisi finanziaria e sociale del consumatore è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla Legge 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva, dunque, i ricorrenti si impegnano sin da ora a non far ricorso per 5 anni dalla data di omologa del presente piano a nuove forme di finanziamento di qualunque genere.

CHIEDONO

che la S. V. Ill.ma:

- disponga l'immediata sospensione delle procedure in atto promosse dai creditori;
- disponga la cessazione temporanea degli addebiti mensili attuali al fine di permettere un regolare mantenimento;
- stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Fiduciosi che la S.V. vorrà accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Si allega la seguente documentazione *ex* art. 9, comma 1 e 2, Legge n. 3/2012:

1. Attestazione di fattibilità OCC;
2. Documento di identità Sigg.ri Contosta e Malena;
3. pagamento rata insoluta;
- 3.1. certificato di residenza Comune di Milano;
4. contratti di affitto Milano 2015, 2016, 2017e 2018 e relativi pagamenti;
- 4.1 fatture pagamenti luce e gas;
- 4.2 prestito con Prestitalia Spa;
5. fatture interventi Migra S.r.l.s;



6. verbale pronto soccorso e relativi certificati di malattia;
- 6.1 fatture interventi urgenti Dott. Meringolo;
7. spese relative al sinistro;
8. prestito con Prestito Felice S.p.a;
9. giudizio GdP di Crotone per risarcimento danni da sinistro rivolto nei confronti di veicolo privo di copertura assicurativa;
10. omologa del 10.12.2018 Tribunale di Siena;
11. Conto corrente sig. Contosta
12. Conto corrente sig.ra Malena.
13. dichiarazione stati occupazionali;
14. contatto di affitto Milano;
15. pagamenti affitto Milano;
- 15.1. fatture pagamenti Tassa Universitaria;
16. Elenco debiti dei coniugi;
17. Busta paga Sig. Contosta gennaio20;
18. Busta paga Sig. Malena gennaio20;
19. Certificazione unica Sig. Contosta e Sig.ra Malena 2019;
20. Polizze Autovetture;
21. certificato stato di famiglia;

Cirò Marina, li 22 02 2020

Con Osservanza.

I debitori

Avv. Maria Esposito



OCC COMMERCIALISTI CROTONE

Organismo iscritto al n. 31 Sez. A del Registro Tenuto dal Ministero della Giustizia

Procedimento N° 684 del Registro degli Affari Ex Art. 9 D.M. 202/2014

Procedura per Sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012

Relazione Particolareggiata ex art. 9, comma 3-bis., L. 3/2012

Piano del consumatore proposto da: Malena Giuseppina e Contosta Mario

Professionisti nominati a svolgere i compiti di Gestore della Crisi

Dott. Antonio Gallella e Forciniti Maria

I PROFESSIONISTI DESIGNATI OCC

DOTT. ANTONIO GALLELLA



DOTT.SSA MARIA FORCINITI



TRIBUNALE DI CROTONE

Procedura di cui alla L. 3/2012

Malena Giuseppina e Contosta Mario

Relazione Particolareggiata ex art. 9, comma 3-bis., L. 3/2012

Attestazione ex art.9 L. 3/2012 Piano del consumatore

Sommario

1. Della nomina dei professionisti	3
2. Presupposti di ammissibilità (art. 7 n. 2 lett. a, b, c, d – L. n.3/2012).....	3
3. Degli adempimenti preliminari	4
4. Dell'interpretazione del mandato ricevuto	4
5. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012).....	5
6. Composizione nucleo familiare e spese necessarie per sostentamento (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012).....	5
7. Della documentazione acquisita ed esaminata	5
8. Delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni	6
9. L'indicazione dell'esposizione delle ragioni dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte (art. 9 c. 3 bis lett. b – L. n. 3/2012	7
10. Dei beni e dei debiti esistenti al momento della redazione del Piano	8
11. La proposta di ristrutturazione del patrimonio prontamente disponibile	10
12. Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione.....	10
13. Dell'esame della proposta del Piano del consumatore.....	11
14. Della fattibilità e sostenibilità del Piano proposto	14
15. Della convenienza della Proposta rispetto all'alternativa liquidatoria	14
16. Della meritevolezza del debitore	15
17. Del giudizio e delle conclusioni finali	16



1 - Della nomina dei professionisti

I sottoscritti **Dott. Antonio Gallella** (c.f. GLLNTN52B02C725U) e **Dott.ssa Maria Forciniti** (c.f. FRCMRA71C57B774E), entrambi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotone al n. 262/A ed al n. 27/A, sono stati nominati con provvedimento del 29/7/2019 dall'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Crotone, Gestori della Crisi nel procedimento n.684/2019 del Registro degli affari ex art. 9 d.m. 202/2014, a seguito dell'istanza presentata dai Sigg.ri Malena Giuseppina, nata a Cirò Marina (KR), il 17 luglio 1960, c.f. MLNGPP60L57C726U e Contosta Mario, nato a Melissa (KR), il 25 febbraio 1956, c.f. CNTMRM56B25F108S, entrambi residenti in Cirò Marina, alla Via Cavour, 2 assistiti dall'Avv. Maria Esposito, del Foro di Crotone.

I sottoscritti professionisti, così incaricati, dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28, del regio decreto n.267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed, inoltre, attestano:

- che non sussistono in relazione alla loro persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trovano in situazioni di conflitto di interesse;
- che non hanno mai ricevuto né stanno attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dei consumatori interessati al Piano.

2 - Presupposti di ammissibilità (art. 7 n. 2 lett. a, b, c, d – L. n.3/2012).

Sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità in quanto:

- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, dunque, i ricorrenti si trovano *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- non risultano soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012;
- non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. 3/2012;
- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- non hanno pendenze per reati contro il patrimonio tali da poter ritenersi insussistente il requisito della meritevolezza.

Infine, per valutare se un piano è ammissibile, è d'obbligo valutare la durata dello stesso, infatti come noto la legge tace sul limite temporale dei piani, essendo l'unica previsione sul tempus quella di cui all'art. 8 di possibile moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in caso di accordo in continuità o piano del consumatore e salva la previsione della liquidazione dei beni su cui la previsione insiste.

La sentenza di Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 1521/2013 (in tema di concordato) specifica che la tempistica debba dipanarsi in un lasso di tempo ragionevole, individuato prevalentemente nel quinquennio.

pag. 3
 

In proposito va rammentato che alcuni Tribunali si sono determinati ponendo un tempo massimo di 5 anni a seconda che continuità o liquidazione, prendendo a riferimento le indicazioni della Cassazione (8468/2012) o dall'art 2 comma 2bis della l. n. 89/2001 (Legge Pinto).

In aggiunta il Tribunale di Rovigo, con decreto del 13/12/2016, sintetizza che "il Giudice deve dichiarare inammissibili i "piani del consumatore" che eccedano la durata quinquennale, ciò a tutela degli interessi del creditore ed, in generale, del sistema economico".

Ne consegue, in conclusione, che la formazione "coattiva" del piano del consumatore - ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore - non può che irrigidire la posizione giuridica proposta, imponendo al Giudice di dichiarare inammissibili, per infattibilità giuridica, piani, che eccedano la durata quinquennale.

La durata del piano è prevista in 4 anni e 8 mesi quindi rispetta tutti i crismi indicati dalla giurisprudenza maggioritaria.

3 - Degli adempimenti preliminari.

In via preliminare, in seguito all'accettazione dell'incarico si procedeva a ritirare l'incartamento dell'istanza presentata dai debitori e i suoi allegati presso l'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Crotone.

Successivamente, in data 03 settembre 2019, i gestori incontravano gli istanti presso lo Studio del Dott. Antonio Gallella, sito in Cirò Marina, alla Via Roma n. 202.

In tale occasione i debitori hanno assunto un atteggiamento collaborativo e volto all'ottemperanza di quanto richiesto al fine dell'attestazione del presente Piano e provvedevano a consegnare la documentazione integrativa necessaria al fine della stesura della presente relazione.

4 - Dell'interpretazione del mandato ricevuto

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge n.3 del 27 gennaio 2012 riferita alla proposta di Piano del consumatore presentata dai coniugi Malena- Contosta.

La richiamata norma non specifica quali debbano essere i contenuti minimi che deve possedere la stessa relazione, né tantomeno sono indicati i principi che devono guidare il professionista incaricato nella stesura della relazione. Il secondo comma del richiamato articolo, si limita soltanto a stabilire che la relazione deve attestare la fattibilità del piano.

In via interpretativa, quindi, lo scopo della norma è quello di privilegiare l'aspetto sostanziale della proposta, riferito alla meritevolezza dei debitori proponenti, rispetto a quello meramente formale.

Nel predisporre la propria relazione, i sottoscritti gestori, al fine di svolgere compiutamente l'incarico, hanno inizialmente esaminato la documentazione allegata all'istanza di accesso alla procedura.

L'attività di acquisizione della documentazione utile alla predisposizione del Piano del consumatore è proseguita con l'attività di circolarizzazione e verifica dei crediti e di quanto esposto nel Piano.


pag. 4


5. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012).

Non risultano atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi 5 anni.

6 - Composizione nucleo familiare e spese necessarie per sostentamento (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012).

Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dalla Sig.ra Malena e dal marito Sig. Contosta.

Inoltre, i ricorrenti hanno rappresentato che, pur non rientrando nel nucleo familiare, gli stessi provvedono ancora al sostentamento del proprio figlio, il quale, come emerge dalla documentazione depositata, è inoccupato ed iscritto all'Università a Milano – Accademia della Musica.

In particolare, i debitori provvedono al pagamento dell'abitazione del figlio (essendo la stessa Sig.ra Malena che si fa carico di stipulare i contratti di affitto) e degli oneri connessi, nonché al pagamento della retta mensile pari ad Euro 120,00.

I ricorrenti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare in € 2.250,00 al mese. Tali spese vengono di seguito elencate e stimate:

SPESE PERIODICHE MENSILI


Spese alimentari	330,00
Spese utenze domestiche (luce, acqua, gas, telefonia, canone rai)	200,00
Spese carburante, assicurazione, bollo e similari	200,00
Igiene personale	50,00
Abbigliamento	150,00
Spese Varie (mediche, impreviste)	550,00
Oneri condominiali	50,00
Affitto di Milano ed oneri connessi (condominio, tasse comunali ecc)	600,00
Spese Universitarie	120,00

La somma di Euro 2.250,00 prevista dai debitori è da ritenersi congrua, in relazione agli indici Istat riferiti all'anno 2019 per un nucleo composto da 2 persone, alle spese di sostentamento del proprio figlio (affitto ed altri oneri connessi e la tassa universitaria), nonché alla conservazione di una piccola somma che permetta ai debitori, nell'eventualità in cui la ricorrente venisse nuovamente chiamata ad insegnare nella provincia di Milano, di avere una piccola somma a disposizione per sopperire alle spese da affrontare.

7 - Della documentazione acquisita ed esaminata

Per la stesura del presente Piano del consumatore è stata esaminata la seguente documentazione:

- Modello UNICO 2019, anno di imposta 2018, di Contosta Mario e Malena Giuseppina;
- Busta paga gennaio 2020 rilasciata a Contosta Mario;
- Busta paga Gennaio 2020 rilasciata a Giuseppina Malena;
- Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Cirò Marina;
- ruoli rilasciati da Agenzia delle Entrate - Riscossione per Contosta Mario;


pag. 5

- estratti conto c/c bancari: Conto Corrente n. 73217663 con Poste Italiane S.p.a.; intestato a Malena Giuseppina con relativi estratti calcolo competenze e interessi e conto di corrispondenza (cat. 510) con Ubi Banca intestato a Contosta Mario;
- Contratto di finanziamento Banca progetto Spa;
- Riscontro posizione debitoria Comune di Milano;
- Riscontro posizione debitoria Prestitalia;
- riscontro posizione debitoria IFIS SNL S.p.a.;
- Posizione Crif per Malena e Contosta alla data del 27.09.2019;
- libretti autoveicoli;
- Dati Istat su spese medie mensile famiglia con 2 componenti situata nel Sud Italia.

8- Delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni.

I sottoscritti hanno cercato di ricostruire la genesi e le cause dell'indebitamento contratto dai debitori dall'esame della documentazione prodotta ed a seguito degli incontri tenutisi presso lo Studio dei gestori. Ciò ha permesso di costruire un quadro sufficientemente completo e chiaro sulle cause che hanno portato gli istanti ad assumere le obbligazioni alle quali oggi non sono più in grado di far fronte.

In merito, per una trattazione maggiormente esaustiva, si rinvia al capitolo 1 della Proposta di Piano del Consumatore, al quale la presente Relazione è allegata ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 3/2012.

In sintesi, si chiarisce che le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad un indebitamento contratto per pure esigenze familiari degli istanti, dovute, *in primis*, alle spese sorte per la duplicazione del nucleo familiare unitamente al caro vita milanese, nonché per quelle mediche sopportate (per cure mediche urgenti e per il sinistro stradale).

In quanto al mutuo ipotecario acceso inizialmente con Micos Banca S.p.a., poi passato a Chebanca S.p.a. ed ora ad Idrogeno S.p.a., è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.

Tale impegno è stato onorato puntualmente nei primi anni di stipula del mutuo, con alcune difficoltà quando la Sig.ra Malena è partita per la Puglia al fine di ottenere un posto di lavoro, fino a cessare del tutto con il trasferimento della stessa e del figlio della coppia a Milano.

Ed invero, i debitori inizialmente hanno onorato le rate in scadenza modificando il proprio stile di vita, tagliando dalle spese familiari tutto ciò che poteva non risultare di prima necessità.

Tuttavia, la duplicazione del nucleo familiare ha via via determinato l'impossibilità di onorare le rate mensili dei finanziamenti determinando di fatto una situazione di squilibrio finanziario tra le obbligazioni assunte e le risorse necessarie per farvi fronte.

La situazione di instabilità economica è stata inoltre aggravata dalle spese mediche che la coppia ha dovuto affrontare. Spese che si sono rese urgenti e necessarie ed hanno portato, attesa la mancanza di disponibilità economica, la Sig.ra Malena a chiedere un prestito a Prestitalia S.p.a. (nell'anno 2016) ed un altro a seguito del sinistro stradale - con veicolo privo di copertura assicurativa - a Banca Progetto S.p.a. (nell'anno 2019).

E', pertanto, evidente che le ragioni dell'indebitamento devono ricercarsi in eventi non prevedibili che si sono verificati nella vita dei ricorrenti.

Ed invero, l'indebitamento a carico della famiglia Contosta-Malea non è conseguito al fine di far fronte a spese voluttuarie, ma trova sostanziale correlazione con le obbligazioni riconducibili alle rate del mutuo relative all'acquisto della prima casa, nelle spese di sostentamento ed il caro vita a Milano della ricorrente e del figlio, nonché nelle spese mediche urgenti.

Circa il comportamento dei debitori deve essere rilevato che i finanziamenti richiesti sono stati fatti per esigenze del nucleo familiare, casa e spese mediche. Richiesti nella convinzione che la capacità reddituale del proprio nucleo familiare potesse farvi fronte anche grazie alla duplicazione delle entrate mensili.

Tuttavia, soprattutto nel periodo in cui la Sig.ra Malena si trovava in Puglia, i pagamenti degli stipendi non erano mai puntuali, diversamente dalle spese mensili da sopportare, le quali arrivavano con sistematica puntualità.

I debitori hanno comunque cercato di adempiere alle obbligazioni assunte ricorrendo alle risorse finanziarie necessarie tramite l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Circa il comportamento degli Istituti di credito eroganti, invece, deve essere rilevato che non sono assolutamente immuni da colpe, anzi hanno assunto un comportamento censurabile sia dal punto di vista professionale che etico.

La carenza di educazione finanziaria dei debitori, associata alla necessità di trovare i finanziamenti necessari per le esigenze familiari, non ha permesso agli stessi di effettuare un'attenta valutazione circa la capacità di restituzione delle somme erogate (che comprensive di interessi si sono raddoppiate rispetto a quanto ricevuto). Gli Istituti finanziari eroganti, invece, seppur consapevoli dell'esposizione debitoria, già nota presso le banche dati da questi facilmente consultabili, non hanno esitato a concedere i finanziamenti, tutelandosi con la cessione del quinto dello stipendio e con la delegazione di pagamento sullo stipendio.

Ed invero, dall'analisi delle documentazioni bancarie si ravvisano condotte usuraie ai sensi dell'art. 644 c.p., le quali chiaramente seppur non contestabili in questa sede, devono comunque essere tenute in considerazione dal giudice ai fini dell'individuazione della c.d. meritevolezza dei debitori.

9. L'indicazione dell'esposizione delle ragioni dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte (art. 9 c. 3 bis lett. b – L. n. 3/2012).

Di seguito sarà fornita una sintesi delle attuali possibilità economiche dei ricorrenti e, conseguentemente, dell'attuale manifesta impossibilità a soddisfare, nell'immediato e per intero, i debiti da essi contratti.

Ciò in quanto, le circostanze sopra descritte, hanno rotto l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale ed hanno quindi reso necessario per gli istanti ricorrere al presente piano del consumatore.

I ricorrenti, infatti, non sono riusciti, con il solo reddito di lavoratori dipendenti a far fronte alle obbligazioni assunte.

Pertanto, le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte sono da ricercarsi nell'insufficienza di risorse finanziarie, infatti i ricorrenti non sono proprietari di beni prontamente liquidabili (l'abitazione per cui avevano contratto il mutuo ipotecario è stata venduta con provvedimento del Tribunale di Crotone). Inoltre, gli stipendi sono gravati da cessioni del quinto e da pignoramenti che impediscono di pagare anche in maniera parziale i creditori.


pag. 7


Da qui il ricorso alla procedura della crisi da sovra indebitamento trova ragione nella consapevolezza della responsabilità della propria debitoria nei confronti del sistema bancario e altresì nella volontà di far fronte, sebbene il venir meno di una parte del proprio reddito, al soddisfacimento dei debiti assunti secondo una equa proposta per l'intero ceto creditorio.

Attualmente, i coniugi risultano lavorare entrambi per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in qualità di insegnanti, con contratto a tempo indeterminato.

La situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dalle buste paga dei sottoscritti, è la seguente:

□ **Mario Contosta**, assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio servizio Giovanni XXIII Melissa, inquad. Doc. Sc. Medoa e eq, stipendio mensile medio ammonta ad Euro 1.900,00 (appare opportuno evidenziare nuovamente che il suddetto importo è da considerarsi al lordo di ulteriori trattenute mensili in effetti applicate, pari ad euro 377,00 mensili per Prestito Soc. Futura S.p.a., €. 312,00 mensili per cessione del quinto con Prestitalia S.p.a. ed Euro 392,00 per recupero obbligatorio). Attualmente il Sig. Contosta percepisce al netto delle trattenute €. 1.043,07, ogni mese.

□ **Malena Giuseppina**, assunta con contratto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio servizio P. Thouar e L. Gonzaga /Milano, inquad. Doc. Sc. Elem/ Mater., stipendio mensile di €. 1.400,00 (a cui vengono applicate delle trattenute pari ad €. 216,00 per cessione del quinto Banca progetto S.p.a., €. 150 per conto di Prestitalia S.p.a. ed Euro 274,00 per recupero Obbligatorio 800/80). Attualmente la Sig. Malena percepisce al netto delle trattenute €. 800,00 mensili.

Si specifica al riguardo che la voce ritenuta obb. 800/80 applicata ad entrambi i coniugi è conseguenza di due pignoramenti presso terzi avviati da CheBancal e proseguiti da Idrogeno, per una trattenuta mensile pari ad Euro 666,00 che viene applicata a decorrere dal mese di ottobre 2019. Tali somme sono state accantonate e non ancora assegnate, pertanto, ci si riserva all'esito della decisione di Codesto giudice di modificare il credito vantato da Idrogeno (per effetto dell'assegnazione) ovvero, atteso il consenso dei debitori, mettere a disposizione dei creditori la predetta somma accantonata da erogare nell'immediatezza ed a seguito dell'omologa del piano secondo l'ordine stabilito nello stesso (per effetto dello svincolo delle somme).

10 - Dei beni e dei debiti esistenti al momento della redazione del Piano

I professionisti, al fine della redazione del presente Piano, hanno provveduto a verificare l'eventuale esistenza di beni immobili e mobili registrati intestati agli istanti.

Dall'indagine condotta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Crotona, i debitori non sono intestatari di alcun bene immobile, ed invero risulta che con procedura immobiliare n. 64/2011 R.G.E. cron. n. 106/2016 rep. 182/2016., il Tribunale di Crotona decretava il Trasferimento di immobile della prima casa dei coniugi, la stessa per cui hanno contratto il mutuo ipotecario attualmente vantato da Idrogeno S.p.a.

Dall'indagine condotta presso il PRA di Crotona, i debitori risultano essere intestatari dei seguenti beni mobile registrato:

= autovettura Fiat Punto, targa BN503LT, anno d'immatricolazione 2000;


pag. 8 

= autovettura Fiat Panda, tg CR207GV, anno di immatricolazione 2004.


L'ammontare della situazione debitoria degli istanti si compone principalmente di prestiti ottenuti a vario titolo con il sistema bancario, con l'ente impositore Equitalia, con il Comune di Milano e spese della presente procedura.

L'attuale situazione debitoria alla data della redazione del piano formulato dal debitore, e sulla base della documentazione allegata, risulta essere così strutturata:

CREDITORE	TIPO DI DEBITO	IMPORTO	% SUL TOTALE
Npl Management S.p.a.	Debito derivante dal finanziamento n. 1101726844 con Cofidis S.p.a. ceduto alla NPL Management S.p.a. in data 21.12.10	Debito attuale € 12.456,20	40%
Idrogeno Spc S.r.l.	Debito originario con cheBanca derivante da: contratto di mutuo ipotecario e contratto di credito ipotecario	Debito attuale: € 33.058,26	40%
IFIS NPL S.p.a.	debito derivante da contratto n. 6197429587 di credito al consumo di apertura di credito a tempo determinato con Lines S.p.a. poi ceduto a Compass S.p.a., poi a Cofactor S.p.a., Creditech S.p.a. ed infine a Banca IFIS S.p.a.	Debito attuale 4.167,63	40%
	Debito derivante da contratto n. 10573020216800 ceduto dalla Iustitiza Futura alla IFIS in data 02/07/2014	Debito attuale 5.716,92	40%
MB Credit Solutions S.p.a.	Prestito del 2008 contratto con Barclays Bank	Importo attuale: € 1.000,00	40%
Prestitalia S.p.a.	Cessione del quinto, contratto n.4900055079	Importo attuale: € 22.875,27	40%
Società Futura S.p.a.		Importo attuale: 10.217,18	40%
Agenzia delle Entrate	Tributi vari	Importo attuale € 3.000,00	20%
Comune di Cirò Marina	Tributi vari	Importo attuale € 3.138,00	40%
Prestitalia S.p.a.	Contratto n. 4900006678	Importo attuale € 9.348,91	40%
Banca progetto S.p.a.		Importo attuale € 22.680,00	40%
Comune di Milano	Tassa rifiuti	Importo attuale € 738,00	40%
		Tot. € 128.393,37	

Il debito complessivo così composto alla data del 27.02.2020 è pari a € 128.393,37.

11 - La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.


pag. 9

Il Piano del consumatore stilato prevede a fronte di una esposizione debitoria pari ad Euro 128.393,37 il rimborso di complessivi 50.127,81 Euro, nell'arco temporale di 4 anni ed 6 mesi, con pagamenti derivanti esclusivamente dai flussi di cassa futuri prodotti dalle attività lavorative degli istanti, così strutturato:

- la soddisfazione, nel massimo delle somme ottenibili con l'alternativa liquidatoria, del creditore ipotecario Idrogeno S.pe s.r.l. (ex Che Banca!).

- la falcidia pari al 60% e 80% dell'importo del credito vantato dai restanti creditori chirografari, con restituzione quindi del 40% e del 20% del debito sopra indicato.

In particolare:

Creditore	Ammontare Credito	% di soddisfacimento	Proposta
Npl Management S.p.a	€ 12.456,20	40%	€ 4.982,48
Idrogeno Spc S.r.l.	€ 33.058,26	40%	€ 13.223,00
IFis NPL S.p.a.	€ 4.167,63	40%	€ 1.667,00
	€ 5.716,92	40%	€ 2.286,00
Mb Credit Solutions S.p.a.	1.000,00	40%	€ 400,00
Prestitalia S.p.a.	€ 22.875,27	40%	€ 9.150,10
	€ 9.345,91	40%	€ 3.738,36
Comune di Cirò Marina	€ 3.138,00	20%	€ 627,00
Agenzia delle Entrate	€ 3.000,00	20%	€ 600,00
Società Futura S.p.a.	€ 10.217,18	40%	€ 4.086,87
Banca Progetto S.p.a.	€ 22.680,00	40%	€ 9.072,00
Comune di Milano	€ 738,00	40%	€ 295,00

12. Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione.

Sulla scorta di quanto esposto dinanzi si può affermare che i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento intesa nel senso specificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012.

Sulla scorta di quanto prodotto e di quando i gestori hanno autonomamente reperito si può confermare la sostanziale completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo del presente piano.

Come già evidenziato in sede di introduzione, l'istanza di nomina prodotta dai debitori, risulta corredata, oltre che da un'esposizione dettagliata degli avvenimenti e della situazione economico-patrimoniale e finanziaria, anche da diversa documentazione allegata a supporto che si ritiene essere piuttosto completa ed esaustiva.

Anche le successive richieste di integrazione documentale effettuate dallo scrivente sono state prontamente soddisfatte durante questa fase introduttiva della procedura.

Inoltre, si fa presente, che nonostante le numerose richieste inviate (vedi istanze allegate), anche ai difensori costituitisi per il recupero del credito mediante esecuzione forzata, non tutti hanno inteso rispondere alle istanze

inviata dai sottoscritti, in particolare, sono rimaste prive di riscontro le istanze inviate a: Comune di Cirò Marina, Banca Progetto S.p.a., Società Futura S.p.a. e Mb Credit Solutions S.p.a.

A tal proposito ai fini della quantificazione del credito restante si è fatto affidamento a quanto dichiarato dai debitori, nonché alle somme residuali sulle buste paga dei ricorrenti.

13 - Dell'esame della proposta del Piano del consumatore

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della Legge 3/2012, i sottoscritti gestori procederanno a relazionare circa la proposta di Piano del consumatore formulata dai debitori, al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano stesso.

La tabella che segue riassume il debito post falcidia di euro 49.121,00,00 circa, a cui andranno aggiunte le spese di procedura, che saranno rimborsato dagli istanti in prededuzione così come previsto dalla legge in materia:

	Credito privilegiato	Credito in prededuzione		Credito chirografario	Totale rata mensile
RATA 1		Spese procedura compenso OCC €. 1.050,00			€. 1.050,00
RATA 2		Spese procedura compenso OCC €. 1.050,00			€. 1.050,00
RATA 3		Spese procedura compenso OCC €. 1.050,00			€. 1.050,00
RATA 4		Spese procedura compenso OCC €. 1.050,00			€. 1.050,00
RATA 5		Spese procedura compenso OCC €. 545,86	Spese legali €. 504,14		€. 1.050,00
RATA 6		Spese legali €. 1.050,00			€. 1.050,00
RATA 7		Spese legali €. 1.050,00			€. 1.050,00
RATA 8	Idrogeno Spe S.r.l. €. 654,14	Spese legali €. 395,86			€. 1.050,00
RATA 9	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00				€. 1.050,00
RATA 10	Idrogeno Spe S.r.l. 1.050,00				€. 1.050,00
RATA 11	Idrogeno Spe S.r.l. €. 1.050,00				€. 1.050,00
RATA 12	Idrogeno Spe S.r.l.				€. 1.050,00

	€ 1.050,00			
RATA 13	Idrogeno Spe S.r.l € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 14	Idrogeno Spe S.r.l € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 15	Idrogeno Spe S.r.l € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 16	Idrogeno Spe S.r.l € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 17	Idrogeno Spe S.r.l € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 18	Idrogeno Spe S.r.l € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 19	Idrogeno Spe S.r.l € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 20	Idrogeno Spe S.r.l € 1.018,86			€ 1.018,86
RATA 21	Comune di Milano € 295,00		Prestitalia S.p.a € 755,00	€ 1.050,00
RATA 22			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 23			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 24			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 25			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 26			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 27			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 28			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 29			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 30			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 31			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 32			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 33			Prestitalia S.p.a € 583,46	Ifis NPL S.r.l. € 466,54 € 1.050,00
RATA 34				Ifis NPL S.r.l. € 1.050,00
RATA 35				Ifis NPL S.r.l. € 1.050,00
RATA 36				Ifis NPL S.r.l. € 1.050,00
RATA 37			Ifis NPL S.r.l. € 336,46	Comune di Cirò Marina € 963,46



				€ 627,00	
RATA 38				Società Futura Spa € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 39				Società Futura Spa € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 40				Società Futura Spa € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 41				Società Futura Spa € 936,87	€ 936,87
RATA 42				Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 43				Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 44				Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 45				Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 46				Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 47				Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 48				Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 49				Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 50				Banca progetto S.p.a € 672,00	Npl Management S.p.a. € 378,28
RATA 51				Npl Management S.p.a. € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 52				Npl Management S.p.a. € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 53				Npl Management S.p.a. € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 54				Npl Management S.p.a. € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 55				Npl Management S.p.a. € 404,42	Mb Credit Solutiond S.p.a. € 400,00
RATA 56				Agenzia delle Entrate Euro 600,00	€ 600,00

Il Piano si struttura sulla corresponsione da parte dei debitori di una rata mensile (quasi) costante di € 1.050,00 per l'intera durata dello stesso, fissata in anni 4 e 8 mesi.

Il Piano prevede il pagamento in prededuzione delle spese per la procedura, spalmate nel corso dei primi 8 mesi, stimato di euro 4.745,86 per il Professionista incaricato e per l'OCC di Crotone calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 e Euro 3.000,00 per le spese legali.

Per i restanti 4 anni del Piano, articolato su un totale di pagamento di euro 50.127,81, si prevede una soddisfazione dei creditori privilegiati e dei chirografari, in misura pari all'incidenza del loro credito ammesso rispetto alla complessiva esposizione debitoria da onorare in capo agli istanti.

Per quanto riguarda il creditore privilegiato Idrogeno Spe srl, si fa presente come sia stata garantita la restituzione integrale di una somma maggiore alla quota capitale residua del mutuo ipotecario.

Tale ammontare, pari ad € 13.223,00, risulta maggiore rispetto ad una vendita degli unici beni mobili registrati dei debitori, questa ipotesi, si ritiene dimostrata la condizione che il creditore privilegiato risulta maggiormente soddisfatto con la somma proposta rispetto alla somma ricavabile dall'alternativa liquidatoria.

14 - Della fattibilità e sostenibilità del Piano proposto

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, co 2, e dall'art. 15, co 6, della Legge 3/2012 i sottoscritti gestori sono chiamati anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dei coniugi Contosta - Malena.

L'età attuale degli istanti, 64 anni il Sig. Contosta e 59 la Sig.ra Malena, rende fattibile e sostenibile una proposta che si articola in un arco temporale di 4 anni ed 1 mese (reddito medio mensile, al netto delle trattenute erariali e previdenziali, previsto per l'istante pari a euro 3.300,00 in linea con il dato storico consolidato).

La rata proposta di euro 1.050,00 al mese, garantisce un reddito mensile netto disponibile di circa euro 2.250,00 da ritenersi sufficiente al mantenimento del nucleo familiare.

La proposta, come indicata nel piano allegato, è garantita da un credito certo, rappresentato dalla retribuzione di lavoro dipendente a tempo indeterminato corrisposta dal Miur ad entrambi i coniugi.

Data la natura dei rapporti di cui sono titolari i debitori, la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili, risulta alquanto impossibile, se non determinata da una condotta non consona degli insegnanti. Tuttavia, atteso che gli stessi in tanti anni di carriera non hanno mai subito ammonimenti e/o provvedimenti di altro tipo è da escludere tale possibilità.

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto dei debitori risulta fattibile, riguardo la capacità reddituale, e sostenibile sotto l'aspetto finanziario.

15 - Della convenienza della Proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

L'istante, secondo la proposta di Piano, si impegna a corrispondere a favore dei creditori, nell'arco temporale di 4 anni e 8 mesi, a fronte di un debito di euro 128.393,37 (a cui andranno aggiunte le spese di procedura), l'importo complessivo di euro 50.127,81 più le spese di procedura, pari ad Euro 7.745,86.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e), della citata Legge 3/2012, lo scrivente professionista è chiamato anche a valutare e mettere a raffronto il Piano del consumatore, così come proposto, e l'ipotesi alternativa di liquidazione degli unici beni dei debitori, costituiti da due automobili.

Nel caso concreto si rileva che i due beni mobili registrati sono:

- autovettura Fiat Punto, anno d'immatricolazione 2000, da una valutazione eseguita, è emerso che non si riuscirà a ricavare più di € 2.700,00;

- autovettura Fiat Panda, anno di immatricolazione 2004, da una valutazione eseguita, è emerso che non si riuscirà a ricavare più di €. 3.500,00.

Pertanto, le attività che costituiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare del debitore, risultano difficili da liquidare e comunque di scarso valore.

In conclusione, l'ipotesi liquidatoria non appare convivente in quanto la somma che si renderebbe disponibile dalla vendita delle vetture risulta inferiore all'importo indicato nel piano del consumatore.

16 - Della meritevolezza dei debitori

Ciò che si cercherà di individuare nel presente paragrafo è la diligenza adoperata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni (secondo la *ratio* tipica della disciplina *de qua*, avente come *target* la soluzione della crisi da c.d. "debito volontario"), oggetto delle obbligazioni, che hanno dato luogo allo stato di sovraindebitamento.

Ciò in quanto, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento mirano a risolvere la situazione di sovraindebitamento ove, però, determinata da eventi estranei alla volontà del debitore.

Da qui il corollario circa la necessità di verificare, e con particolare rigore la c.d. meritevolezza del soggetto che versi in quello stato; il che, sotto altra ottica, porrebbe le discipline di cui al Capo II della Legge n. 3/2012 "in contro tendenza rispetto alle scelte operate dal legislatore in tema di concordato preventivo" (Trib. Milano 18 novembre 2016).

Date le suddette premesse, emerge come, nel caso di specie, la situazione di sovraindebitamento non è stata dettata da scelte libere dei debitori, ma piuttosto da eventi susseguitesesi nella vita degli stessi in alcun modo prevedibili.

Dalla lettura dei paragrafi che precedono, nonché dalla proposta di piano redatta dai debitori, emerge come le rate del mutuo sono state regolarmente pagate, fin quando la ricorrente per motivi di lavoro si trasferiva prima in Puglia e poi a Milano. Da prima i ritardi nei pagamenti degli stipendi e poi il caro costo della vita nel capoluogo Lombardo hanno iniziato a creare degli squilibri a livello economico. Tale situazione precaria ha poi subito dei peggioramenti e l'insorgenza dello stato di crisi da sovraindebitamento per le ulteriori spese sopportate per le cure mediche necessarie ed urgenti.

Dunque, è palese come gli stessi aveva *ab origine* la ragionevole prospettiva di adempiere alle proprie obbligazioni, dunque è da escludere che i consumatori abbiano assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che gli stessi abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento facendo un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Pertanto, è da ritenersi sussistente nel caso di specie il requisito della c.d. meritevolezza, per assenza di colpevolezza dei consumatori nella causazione dello stato di sovraindebitamento.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito della meritevolezza deve comunque essere valutata la condotta dei creditori, i quali sono pur sempre tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il prestito,

sulla base della quale orientare la decisione di concedere o meno credito, ai sensi dell'art. 124 bis del TUB e d.m. n. 117 del 3.2.2011.

Tale norma è direttamente finalizzata alla tutela del sistema creditizio benché abbia anche una indiretta finalità di protezione del consumatore, impedendogli di assumere ingenti debiti per il consumo di beni.

Ed invero, i ricorrenti hanno evidenziato come gli istituti di credito non hanno sempre tenuto una condotta consona ai canoni di buona fede e correttezza.

In particolare, la Sig.ra Malena ha dichiarato che in sede di stipula del contratto con Banca Progetto S.p.a., l'intermediario proponeva di mettere a disposizione una somma strumentale ad estinguere il finanziamento con Prestitalia S.p.a., nonché una somma strumentale alla cure mediche necessarie.

Tuttavia, l'istante in seguito scopriva che, mentre la somma veniva erogata, il precedente mutuo era rimasto in vita.

17 - Del giudizio e delle conclusioni finali

I sottoscritti gestori, in coerenza al mandato conferito, avente il fine di valutare e rendere un giudizio obiettivo circa la possibilità di realizzazione della proposta di risanamento dei debiti presentata dai Sigg.ri Malena Giuseppina e Contosta Matio, rassegnano le seguenti conclusioni.

Si premette che la valutazione ed il conseguente giudizio da esprimere in merito alla proposta ha avuto anche il fine di verificare che la corresponsione delle somme promesse dai debitori proponenti, tramite pagamento dilazionato e rateale, sia in grado di soddisfare i creditori nella misura proposta ed essere sostenibile per lo stesso debitore.

Fermo restando che l'ipotesi liquidatoria è stata considerata non percorribile per quanto sopra descritto, i sottoscritti professionisti,

premesso

- che per i proponenti ricorrono i presupposti di cui all'art.7, legge n.3/2012 e succ. modifiche;
- che il Piano del consumatore proposto dai debitori, prevede pagamenti per euro 49.121,00,00 circa (oltre le spese di procedura) a fronte di un debito di euro 123.712,70 circa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art.7, comma 1 bis, delle Legge 3/2012, è da ritenersi attendibile, e ciò in quanto le dichiarazioni ed i dati nello stesso contenuti sono stati riscontrati con la documentazione richiesta ai vari creditori e, quindi, ritenuti attendibili e veritieri;
- che risulta conveniente quanto previsto dal Piano in merito al pagamento integrale delle spese prededucibili, al pagamento del 40% dei creditori privilegiati e del 40% e 20% dei creditori chirografari, in quanto consente agli stessi creditori di recuperare con certezza, anche se in un arco temporale dilazionato e alcuni in misura parziale, le somme da ciascuno vantate, in quanto le stesse provengono da reddito di dipendente, ed in assenza di ipotesi liquidatoria;
- che il Piano risulta sostenibile considerato che ai debitori istanti, al netto della somma proposta di € 1.050,00 mensile, resterebbe un reddito mensile netto di circa € 2.250,00 per le esigenze familiari di sussistenza;

lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dalla legge in materia, nonché in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta dei debitori, in quanto il piano appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti e si fonda su ipotesi realisti che, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

ATTESTA

la fattibilità del Piano del consumatore proposto, ai sensi della Legge 3/2012, dai Sigg.ri Malena e Contosta. I sottoscritti, nel ringraziare per la manifestazione di stima e fiducia, rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione che ritenuta utile e/o necessaria.


Con osservanza.

Cirò Marina, li 20.05.2020

Dott. Antonio Gallella



Dott.ssa Maria Borciniti



Allegati:

- 1) Provvedimento di nomina del 29/07/2019 ;
- 2) -Proposta di piano del consumatore;
- 3) -Elenco dei spese necessarie al sostentamento della famiglia ;
- 4) -Certificato di stato di famiglia;
- 5) -Autorizzazione GD a consultare le banche dati;
- 6) --Elenco dei creditori da inserire nel redigendo Piano del Consumatore ;
- 7) -Carta di identità dei proponenti sigg. Malena e Contosta;
- 8) - Verbali incontri;
- 9) - ruoli rilasciati dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione per Contosta Mario;
- 10) - Estratto Comune di Milano;
- 11) - Risposta CRIF;
- 12) - Risposta creditore Ifis- NPL s.p.a.;
- 13) - risposta creditore Prestitalia;
- 14) - richiesta di accesso ai vari creditori.
- 15) -CERTIFICAZIONE UNICA;
- 16) -Buste paghe.

ALL. 1



**Organismo di Composizione della Crisi
OCC - COMMERCIALISTI CROTONE**

Prot. GI/mm/39U

Crotone, 29/07/2019

**Gent.mo Dottore
ANTONIO GALLELLA
CIRO' MARINA (KR)**

NOMINA GESTORE DELLA CRISI

L'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone nella persona del suo Referente, Giuseppe IRRERA, nato a Catanzaro il 24/12/1962 e residente in Crotone cod. fisc. RRRGPP62T24C3520, in data odierna:

- **vista** l'istanza depositata in data 26/07/2019, presso la Segreteria dell' OCC COMMERCIALISTI di CROTONE, con la quale si richiede la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento;
- **ritenuto** che possano sussistere le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- **visto** il regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CROTONE, approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta dell'1/10/2015;
- **ritenuta** la necessità di procedere a designare uno o più Gestori della crisi, aventi i requisiti indicati dall'art. 4 del d.m. n. 202/2014;
- **preso atto** dei nominativi iscritti nella sezione A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia – elenco dei Gestori della crisi;
- **tenuto conto** della natura e dell'importanza dell'affare;
- **tenuto conto** che l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di CROTONE non si trova in conflitto di interesse con la procedura protocollata al n. 37/2019 del Registro degli Affari di Gestione della Crisi del 26/07/2019

NOMINA

La Dott.ssa Maria FORCINITI nata a CARIATI (CS) il 17/03/1971, cod. fisc. FRCMRA71C57B774E, con studio in CRUCOLI (KR) alla Via C. Garibaldi, 20

e

Via dei Mille, 13 - 88900 CROTONE - P.IVA C.F.08554180798 - Tel./fax 0962901583 - PEC pec31crotona@outlook.it
Ministero della Giustizia - Registro Organismi nr. 31 sez. A


Organismo di Composizione della Crisi OCC - COMMERCIALISTI CROTONE

il Dott. Antonio GALLELLA, nato a CIRO' (KR) il 02/02/1952 cod. fiscale GLLNTN52B02C725U, con studio in
CIRO' MARINA (KR) alla Via Roma, 202 **Gestori della crisi da sovraindebitamento per i debitori:**

- **GIUSEPPINA MALENA**, nata il 17/07/1960 a CIRO' MARINA (KR) C.F. MLN 0160154C726U, e
- **MARIO ROMEO CONTOSTA** nato il 25/02/1956 a Melissa (KR), C.F. CNTMRM56B25F108S entrambi
residenti in CIRO' MARINA (KR) alla Via Cavour, n. 2

in base all'istanza pervenuta al Registro n. 6/2019.

Il Referente dell'OCC COMMERCIALISTI
Dr. Giuseppe IRRERA



ACC 9

TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE -

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 7 SS DELLA LEGGE 3/2012

*** **

Procedura 684/2019

Registro: V.G.

Giudice Delegato: Emanuele Agostini

Ricorrenti: Sigg.ri Malena Giuseppina e Contosta Mario Romeo Romeo

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

DEBITORI ISTANTI

i Sigg.ri Contosta Mario Romeo, nato a Melissa (KR), il 25.02.1956, c.f. CNTMRM56B25F108S e Malena Giuseppina, nata a Cirò Marina (KR), il 17.07.1960, c.f. PRRGPP54C19C726C, entrambi residenti in Cirò Marina alla Via Cavour, 2, con domicilio eletto in Cirò Marina, alla Via Berlinguer 11, presso lo studio legale dell'avv. Maria Esposito (c.f. SPSMRA91A41L353M), del Foro di Crotone, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti e presso il quale potranno eseguirsi le comunicazioni al seguente numero di fax 0962/939642, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.mariaesposito@arubapec.it.

PREMESSO CHE

1. i ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lavorando entrambi alle dipendenze del Miur in qualità di insegnanti;
2. gli stessi non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012 mediante proposta d'accordo;
3. si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
4. pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012, hanno predisposto la presente proposta di piano del consumatore, verificata ed attestata dal nominato OCC;
5. la composizione dei debiti, alla data del 10.02.2020 è indicata nella presente proposta e precisata dai creditore, con i relativi importi e le motivazioni del debito;
6. ai fini dell'attuabilità del presente piano, è prevista la messa a disposizione di parte dei propri redditi derivanti da lavoro dipendente, atteso che i ricorrenti non dispongono di beni immobili prontamente liquidabili e che i beni mobili di loro proprietà non potrebbero – ove dismessi – consentire il ripianamento dei rispettivi debiti;



7. nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 3/2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D.lgs n. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

*** **

1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA VOLONTA' DEI DEBITORI AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

L'esame della documentazione acquisita, nonché le ulteriori informazioni fornite dai ricorrenti, hanno permesso di circoscrivere causa e condizioni dell'indebitamento.

I coniugi Contosta - Malena sono sposati in regime di comunione dei beni dall'anno 1987 ed hanno un figlio, di 29 anni, Irio Contosta.

Orbene, entrambi i coniugi sono dipendenti statali, nella specie sono insegnanti di scuola primaria e secondaria, tuttavia, mentre il Sig. Contosta è entrato di ruolo, dopo 10 anni di precariato, già nell'anno 1990, quale insegnante di musica della scuola secondaria con contratto a tempo indeterminato, ottenendo poi anche il posto di lavoro nei pressi del proprio paese, la stessa cosa non si può dire della moglie, la Sig.ra Giuseppina Malena, la quale ha da sempre vissuto in situazione di precariato nella scuola.

I

Ed invero, la Sig.ra Malena, posto che in Calabria con il proprio punteggio non riusciva a collocarsi in posizione utile in graduatoria, al fine di essere chiamata anche solo per qualche supplenza sporadica di qualche giorno, decideva di dislocare - nell'anno 2004 - la propria domanda in Puglia.

Dunque, nell'anno 2004 si trasferisce in Puglia, riuscendo ad ottenere delle supplenze saltuarie nel corso dell'anno in varie scuole, quando di 5 giorni, quando di 15 quando ancora di 30 giorni.

La situazione di precariato iniziava a cambiare nell'anno 2009/2010, quando tramite il progetto "Diritto a Scuola", l'istante riusciva ad ottenere una cattedra annuale a S. Paolo di Civitate (Foggia).

Tuttavia, qui i pagamenti degli stipendi mensili non erano mai regolari, la stessa però riusciva a far fronte alle spese quotidiane grazie anche all'aiuto del marito (si veda all. 3 a scopo esemplificativo), il quale al fine di sopperire all'aumento delle nuove spese venutesi a creare (affitto, bollette, nonché spese di viaggio per i rientri in Calabria della moglie) ed essendo l'unico della famiglia ad avere un entrata certa, apriva delle carte di debito con Lines S.p.a. nell'anno 2006 e un prestito nel 2008 con Barclays Banck, entrambe della somma di €. 1.000,00, sulla convinzione indotta dagli istituti che una somma così piccola da restituire mensilmente non avrebbe creato problemi ed allo stesso tempo la liquidità avrebbe fatto comodo dinnanzi a situazioni di emergenza.

II

Dopo 10 anni di precariato in Puglia – dall'anno 2004/2005 all'anno 2014/2015 – la Sig.ra Malena, volenterosa nell'entrare di ruolo nelle scuole ed ottenere finalmente una stabilizzazione a livello lavorativo che le consentiva uno stipendio sicuro, decideva di fare domanda a Milano, posto che la grandezza del luogo unita alla minor richiesta rispetto al Sud Italia, dava più possibilità di ottenere il tanto sognato ruolo.

La ricorrente partiva, dunque, per Milano (all.3.1) insieme al figlio Irio Contosta, che all'epoca appena maggiorenne decideva – dopo aver frequentato per un anno l'Università di Lingue a Cosenza - di trasferirsi di Università, alla Mmi (accademia della musica) proprio a Milano, al fine di ridurre ulteriori spese dovute ad aggiuntivi affitti, tasse ecc., mentre il Sig. Contosta Mario Romeo rimaneva in Calabria.

Il trasferimento a Milano ha comportato, però, un crescente fabbisogno delle spese familiari.

In particolare, mentre la duplicazione dei nuclei familiari che si sono creati con il trasferimento della Sig.ra Malena in Puglia, non ha generato grossi problemi economici, nonostante la mancanza di uno stipendio certo, la stessa cosa non si può dire a seguito del suo trasferimento a Milano, unitamente al proprio figlio che decideva di trasferirsi di Università.

Difatti, ciò che ha inciso negativamente sulla situazione economica dei coniugi, non è tanto la duplicazione delle spese dovuta ai due nuclei che si sono creati, bensì il caro costo della vita richiesto nel capoluogo lombardo.

In particolare, i ricorrenti hanno dovuto far fronte al caro vita milanese, ai costi dell'affitto (quasi Euro 700,00 [all. 4] al mese non comprensivi di gas, luce, condominio ed imposte varie [si producono alcune fatture per comprovare le spese all. 4.1]) ed alle spese di sostentamento Universitarie del figlio.

A ciò aggiungasi che, mentre la scadenza del mese per il pagamento dell'affitto, delle bollette e delle relative tasse sopraggiungeva ogni mese con sistematica puntualità, la stessa cosa non si poteva dire dello stipendio della ricorrente, atteso che la stessa subiva spesso dei ritardi nei pagamenti.

Dinnanzi alla situazione sopra descritta è evidente come lo stipendio della Sig.ra Malena (quando erogato puntualmente) non era sufficiente a far vivere lei ed il figlio a Milano, per cui nella maggior parte dei casi era il Sig. Contosta Mario Romeo a mandare i soldi alla moglie ed al figlio al fine di poter permettere loro di arrivare a fine mese.

III

La situazione venutasi a creare con il trasferimento prima in Puglia e poi a Milano della Sig.ra Malena ha avuto, inoltre, delle ripercussioni sulle obbligazioni assunte dai ricorrenti, in particolari, sui due mutui liquidità accesi nell'anno 2003 per l'acquisto della loro casa con Micos Banca s.p.a. (poi Chebanca!, ed ora Idrogeno Spe s.r.l.).

Infatti, il debito per i mutui che negli anni iniziali veniva onorato con regolarità dai ricorrenti, dopo il trasferimento, veniva pagato con molta difficoltà.

Nell'anno 2015, l'abitazione dei coniugi, per cui gli stessi avevano acceso i due mutui, finiva all'asta e poi venduta mediante decreto di trasferimento di proprietà del Tribunale di Crotona.

IV

Nello stesso anno 2015 la Sig. Malena iniziava ad accusare dei problemi odontoiatrici all'arcata dentale, i quali necessitavano di cure urgenti.

Ciò spinse la stessa, a richiedere con Prestitalia un prestito (all. 4.2) al fine di poter eseguire tali cure mediche urgenti. La stessa si sottoponeva a diverse sedute presso una struttura di Milano denominata Migra S.r.l.s (all. 5).

V

Nell'anno 2017 al fine di far fronte alla situazione creatasi e con l'intento di diminuire le spese relative alla duplicazione del nucleo familiare, il Sig. Mario Contosta per l'anno accademico 2016/2017, decideva di chiedere anche esso l'assegnazione provvisoria a Milano, trasferendosi dunque a Milano.

Tuttavia, l'arrivo a Milano del Sig. Contosta non ha assortito l'effetto sperato, trovandosi con poca liquidità è stato convinto da Prestitalia S.p.a. nell'anno 2017 ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio, sulla convinzione mensile che una piccola quota da detrarre mensilmente sullo stipendio non avrebbe creato problemi ed allo stesso tempo la liquidità in più avrebbe fatto comodo ad affrontare le emergenze.

VI

Nell'anno 2018 alla ricorrente veniva data l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Scolastico di Strongoli, quindi, entrambi – finalmente - facevano ritorno in Calabria, mentre il proprio figlio rimaneva a Milano per continuare i propri studi.

Nel settembre 2018, mentre la Sig.ra Malena era in servizio presso la Scuola di Strongoli, sulla strada di ritorno dal lavoro rimaneva coinvolta in un incidente stradale (all. 6).

La stessa, riporta postumi per cui a tutt'oggi è sottoposta a cure e terapie, pagate interamente dall'istante, atteso che il veicolo con cui collideva era sprovvisto di copertura assicurativa.

Proprio per sopperire al pagamento di tali cure, dovendosi sottoporre ad ulteriori cure mediche, tra le quali la riparazione dell'intero impianto odontoiatrico andato completamente distrutto dopo l'impatto (all. 6.1 -7), l'istante accendeva nel marzo 2019 un contratto di prestito - tramite Prestito Felice S.p.a. - con Banca Progetto S.p.a. dell'importo di €. 18.569 (all.8).

Nonostante al momento della stipula la Società rappresentava che con tale finanziaria sarebbe stato pagato il precedente finanziamento per le cure mediche fatto con Prestitalia e data una quota per le cure mediche nuove, la ricorrente riscontrava in seguito che tale estinzione non era stata posta in essere.

Tale circostanza che chiaramente viola i principi di buona fede e correttezza imposti dalla legge nei confronti degli istituti creditizi, anche se chiaramente non può essere oggetto di tale giudizio,

deve comunque essere considerata dal giudice adito nell'individuazione del criterio della meritevolezza ai sensi della legge *in subiecta materia*.

Non può negarsi, infatti, che la condotta tenuta dalla banca in sede di erogazione del credito, oltre a rilevare nel rapporto con il consumatore, è idonea, almeno indirettamente, a ledere la sfera giuridica di tali soggetti, posto che non si può parlare in questo caso di colpa del debitore nella determinazione del proprio stato di sovraindebitamento.

Per dovere di chiarezza si rappresenta che essendo il veicolo coinvolto privo di copertura assicurativa l'istante al fine di recuperare il risarcimento dei danni subiti ha istaurato presso il giudice competente giudizio nei confronti dell'Assicurazione designata dal Fondo Vittime della Strada per il territorio calabrese (all.9).

VII

Attualmente la Sig.ra Malena non ha ancora ottenuto il trasferimento in Calabria, motivo per cui la stessa è ancora insegnante di ruolo a Milano.

Fortunatamente, però per l'anno scolastico in corso, ovvero 2019/2020, la stessa è riuscita ad ottenere l'assegnazione provvisoria in una Scuola primaria di Citò Marina.

Tuttavia, non è da escludere che per il nuovo anno scolastico (2020/2021) la stessa possa essere nuovamente chiamata presso la sede di Milano, motivo per cui nella presente proposta di piano del consumatore si prevederà tra le varie spese mensili una somma forfettaria che potrà servire nel caso di un nuovo trasferimento a Milano, onde evitare che, nella sperata eventualità di omologa del piano, che risanerebbe la situazione di sovraindebitamento, possa verificarsi per le stesse cause un'altra esposizione debitoria ai sensi della L. n. 3/2012.

1.1. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEI DEBITORI AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Preliminarmente va rilevato ed escluso che i consumatori abbiano assunto le obbligazioni *de quo* senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento.

Come osserva la migliore dottrina, la disciplina del sovraindebitamento risponde all'esigenza che, in un'economia di mercato moderna ed evoluta, debba esservi una tutela del consumatore in presenza di eccezionali condizioni di vita che si possono verificare e che vengono indicate **come ipotesi di forza maggiore sociale**, come, ad esempio, il sopravvenire di problemi di salute propri o di un familiare, la perdita del posto di lavoro o una crisi familiare.

Di fronte a queste fattispecie l'ordinamento da un lato e il mercato dall'altro non possono restare insensibili, cosicché viene data al debitore una "*seconda possibilità*", anche derogando al fondamentale principio *pacta sunt servanda*, e per tale via rimodulando i debiti contratti (all. 10 Tribunale di Siena, omologa del 10.12.18).

Tale ipotesi ricorre nel caso di specie.



E', difatti, evidente dalla semplice lettura dei fatti di causa, oltre che dalla cospicua e dettagliata documentazione allegata al piano, **che le ragioni dell'indebitamento devono ricercarsi in eventi non prevedibili che si sono verificati nella vita dei ricorrenti** e, segnatamente, nel maggior fabbisogno economico richiesto per la partenza della ricorrente e del proprio figlio per Milano (per ottenere un posto di lavoro e dare una seconda entrata reddituale alla propria famiglia, oltre che permettere al proprio figlio di studiare), nonché nelle numerose spese mediche urgenti sostenute, quali quelle in conseguenza del sinistro stradale in cui la ricorrente rimaneva coinvolta.

Tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale degli istanti, con assoluta impossibilità a far fronte alle obbligazioni contratte, anche per l'ingente importo di spese, commissioni, assicurazioni ed interessi richiesti.

Dunque, l'indebitamento a carico della famiglia Contosta – Malena non è conseguito al fine di far fronte a spese voluttuarie, in quanto il tenore di vita dei ricorrenti, va ritenuto coerente con i redditi dagli stessi, ma trova sostanziale correlazione con le obbligazioni riconducibili alle rate del mutuo relative all'acquisto della prima casa, nelle spese di sostentamento a Milano della ricorrente e del figlio, nonché nelle spese mediche urgenti.

In altre parole, l'indebitato a carico dei consumatori trova fondamento nella ricerca da parte dei coniugi di tutelare diritti costituzionalmente garantiti ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 32 e 34 Costituzione.

Spese che si sono rese, dunque, necessarie per far fronte ad eventi della vita che, non solo trovano fondamento in norme di rango costituzionale, ma che erano in alcun modo prevedibili e che *ab origine* i debitori avevano la ragionevole prospettiva di poter adempiere, del resto, le rate dei mutui per l'acquisto della casa sono state regolarmente pagate fin quando la partenza della Sig.ra Malena (unitamente al proprio figlio) ha creato un crescendo aumento delle spese familiari.

In proposito, si è pronunciata la giurisprudenza di merito, la quale nell'omologare un piano del consumatore, ha sancito che ***“è meritevole di omologare il piano proposto dal consumatore che si sia indebitato per esigenze determinate dalla ristrutturazione della propria abitazione e della conseguente necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedentemente assunti, nonché per sopperire alle esigenze di sopravvivenza dei familiari”*** (Tribunale di Catania 17/06/2014).

Ed ancora, ***“il presupposto della meritevolezza del debitore in relazione alle cause del sovraindebitamento sussiste tutte le volte in cui l'indebitamento non derivi da una condotta colposa del debitore stesso, in quanto i finanziamenti richiesti ed ottenuti – che hanno provocato l'indebitamento – si siano resi necessari in virtù di esigenze familiari imprevedibili ovvero in virtù dell'intento di sostenere membri della famiglia nella “costruzione” del proprio futuro”*** (Tribunale Rimini, 09/07/2019).

A ciò aggiungasi, sotto il tema della meritevolezza che, se da un lato, si ravvisa il sopraggiungere di eventi di natura personali che hanno determinato il sorgere di esigenze prima non



prevedibili; dall'altro, emerge nel caso di specie che anche il ceto creditorio non è esente da profili di responsabilità.

Pertanto, dovrà comunque essere considerata dal giudice adito - nell'individuazione del criterio della meritevolezza ai sensi della legge *in subiecta materia* - la condotta posta in essere dagli istituti finanziari in violazione dei principi di buona fede e correttezza, specie con riferimento all'ultimo prestito ove si ribadisce l'istituto finanziario prendeva degli impegni poi non presenti nel contratto stipulato.

In altre parole è da escludere che, nel caso di specie, le obbligazioni siano state contratte dai debitori senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o comunque, nella consapevolezza di determinare, nel caso di adempimento di una, l'inadempimento di quelle pregresse.

Ed invero, i debitori non hanno avuto alcuna delucidazione in ordine alla loro adeguatezza patrimoniale.

In proposito, per mero scrupolo defensionale, si rappresenta che trova applicazione l'art.12 bis legge 3 del 2012, il quale impone al giudicante, ai fini dell'omologa del piano del consumatore, la verifica della fattibilità del piano intesa come idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché l'art. 7, comma 1, terzo periodo che impone altresì di valutare la meritevolezza del debitore istante, ossia provvedere all'accertamento che lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Si precisa inoltre che l'omologazione del piano è subordinata al giudizio finale del giudice e non al raggiungimento di un consenso di maggioranza da parte dei creditori.

Orbene, il Tribunale di Napoli Nord con decreto del 21 dicembre 2018 ha ritenuto che la disposizione in esame, DEVE essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. 1 TUB. Tale articolo prevede che *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

In coerenza con la *ratio* della norma citata, diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistico, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Pertanto il consumatore *"non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che [...], avendo domandato accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colpa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato al situazione di sovraindebitamento"* (Tribunale Napoli Nord decreto del 21 dicembre 2018, Tribunale di Rimini, 01/03/2019).

Al riguardo si è pronunciato anche il Tribunale di Forlì, con decreto del 19 luglio 2018 e del 20 agosto 2018, il quale respingendo l'opposizione all'omologazione del piano del consumatore proposta



da un intermediario Creditore che si era visto falciare il suo credito, precisa che *“la verifica del requisito di meritevolezza del piano, è subordinata alla valutazione anche del comportamento tenuto dal soggetto finanziatore al momento dell'erogazione del credito, alla luce dell'obbligo di valutazione del merito creditizio cui l'intermediario è sottoposto secondo le disposto dell'art. 124 bis del T.U.B. (D.lgs n.385/93)”*.

Il Tribunale di Forlì rileva che l'intermediario opponente al piano di omologazione ai tempi di concessione del finanziamento, avesse in realtà concesso lo stesso senza esperire un'adeguata indagine sui requisiti di merito creditizio del debitore, violando di fatto l'art. 124 bis del testo unico bancario, che al suo primo comma così stabilisce: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Avendo, nel caso di specie, il Creditore opponente avuto un comportamento non diligente nell'erogazione del credito, in aperta violazione di tale disposizione normativa, il Giudice ha così respinto l'opposizione all'omologazione del Piano presentato dal debitore istante, che prevedeva la falce del debito, e conferma quindi requisiti di meritevolezza del consumatore così argomentando: *“(…)Tenuto conto dunque del comportamento non diligente nell'erogazione di credito in condizioni che, quanto meno dal 2013, avrebbero sconsigliato ogni ulteriore finanziamento per l'evidente incapacità del debitore di farvi fronte, ritiene il giudicante di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, ma necessitato da stringenti necessità familiari e non ludico- edonistiche(…)”*.

Pertanto, Codesto giudice, ai fini dell'individuazione della meritevolezza dovrà tener conto della “non colpevolezza” dei consumatori, per responsabilità del finanziatore nell'incauta concessione del credito.

Ciò specie con riferimento all'ultimo prestito fatto dalla Sig.ra Malena, non solo in violazione della normativa *ut supra* menzionata, ma altresì dei principi generali che regolano la disciplina dell'accesso al credito, posto che la Sig.ra Malena veniva invogliata alla stipula SOLO al fine di estinguere il precedente credito ed avere anche la somma necessaria per sopperire alle nuove cure mediche, circostanza poi non riportata nel contratto di prestito.

Queste sono le ragioni di fatto che hanno portato i ricorrenti alla sottoscrizione di carte di debito, nonché alla stipula della cessione del quinto e dei prestiti.

Ad oggi i ricorrenti sono titolari dei seguenti conti bancari: la Sig.ra Malena è titolare del seguente c/c bancari: Conto Corrente n. 73217663 con Poste Italiane S.p.a.; mentre, il Sig. Contosta è titolare del seguente c/c bancario: conto di corrispondenza (cat. 510) con Ubi Banca (all. 11-12).

Essi risiedono in Via Camillo Benso Cavour, n. 2 in Cirò Marina, nell'abitazione di proprietà del loro figlio.

2.- RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI RICORRENTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza dei coniugi, emerge che gli stessi, nel passato, in costanza di proporzionalità tra entrate ed uscite riuscivano ad onorare i propri impegni economici, i quali sono stati contratti nella consapevolezza di riuscire - con le entrate derivanti da rapporti di lavoro a tempi indeterminato - ad adempierli.

Tuttavia, il verificarsi di impegni *ex ante* imprevedibili ha comportato il perdurante squilibrio tra le c.d. obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

3.- INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI - INSUSSISTENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI E DI RICORSI PRESSO LA CTP E LA CTR.

Non risultano atti del ricorrente impugnati dai creditori, per come dallo stesso attestato e verificato dal nominato O.C.C.. Parimenti non risultano esistere procedure fallimentari a suo carico.

Risulta a nome dei ricorrenti una procedura di vendita della loro casa presso il Tribunale di Crotone, iscritta al registro delle espropriazioni mobiliari n. 64/11 R.G.E. conclusasi con provvedimento n. 106/2016.

4.- ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEI RICORRENTI.

Con la seguente proposta, i consumatori vogliono recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della loro attuale posizione debitoria. I debitori prevedono la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la *ratio* della legge 3/2012, che prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla loro famiglia.

L'esame della documentazione ottenuta, nonché le ulteriori informazioni acquisite dagli istanti, hanno permesso di circoscrivere ed individuare l'attuale condizione reddituale, nonché le necessità finanziarie degli stessi.

4.1. Composizione del nucleo familiare.

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia, il nucleo familiare è composto dai due istanti, ovvero la Sig.ra Malena ed il marito Sig. Contosta.

Inoltre, anche se non rientrante nello stato di famiglia, gli stessi hanno comunque a carico il proprio figlio, il quale è studente universitario, attualmente privo di reddito (**all.13**). In particolari i debitori pagano l'affitto dell'abitazione di Milano del figlio (**all. 14**), atteso che non avendo un lavoro ed essendo dunque disoccupato, l'unico modo per ottenere un contratto di affitto è quello di dare in garanzia una busta paga, proprio per questo è la stessa Sig.ra Malena ha sottoscritto i contratti di locazione del figlio versando chiaramente l'intera quota (**all.15**) per come emerge anche dall'estratto conto della sig.ra Malena, nonché le spese connesse all'immobile, oltre alle tasse Universitarie che come emerge dalla documentazione che si allega ammonta ad Euro 120,00 al mese (**all. 15.1**).

4.2. Elenco delle spese correnti necessarie al nucleo familiare.

I coniugi necessitano di almeno euro 2.250,00 mensili per il sostentamento del nucleo familiare; ritenendo di poter soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare con tale importo e comprendono:

SPESE PERIODICHE MENSILI

Spese alimentari	330,00
Spese utenze domestiche (luce, acqua, gas, telefonia, canone rai)	200,00
Spese carburante, assicurazione, bollo e similari	200,00
Igiene personale	50,00
Abbigliamento	150,00
Spese Varie (mediche, impreviste)	550,00
Oneri condominiali	50,00
Affitto di Milano ed oneri connessi (condominio, tasse comunali ecc)	600,00
Spese Universitarie	120,00

La richiesta sembra congrua anche sulla base del fatto che la Sig.ra Malena attualmente è ancora insegnante di ruolo nella provincia di Milano. Dunque, pur avendo prestato negli ultimi due anni servizio nella provincia di Crotona, non è da escludere che finché non otterrà il trasferimento definitivo nella provincia Calabrese, potrà essere nuovamente chiamata a prestare servizio a Milano, con conseguente aumento delle proprie spese mensili.

Per tale motivo è prevista, tra le varie voci di spesa mensile, una piccola somma che possa servire nell'eventualità in cui la stessa venga richiamata ad insegnare in Lombardia, ciò al fine di evitare che, nella tanto sperata possibilità che la presente proposta di piano venga accettata, non si crei una nuova situazione di sovraindebitamento per le cause oggetto della presente procedura.

4.3 Dichiarazione dei redditi.

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, si rappresenta che i debitori vivono attualmente con i propri redditi da lavoro dipendente. La situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dalle buste paga dei sottoscritti, è la seguente:

➤ Mario Contosta, assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio servizio Giovanni XXIII Melissa, inquad. Doc. Sc. Medoa e eq, stipendio mensile medio ammonta ad Euro 1.900,00 (appare opportuno evidenziare nuovamente che il suddetto importo è da considerarsi al lordo di ulteriori trattenute mensili in effetti applicate, pari ad euro 377,00 mensili per Prestito Soc. Futura S.p.a., €. 312,00 mensili per cessione del quinto con Prestitalia S.p.a. ed Euro 392,00 per recupero obbligatorio). Attualmente il Sig. Contosta percepisce al netto delle trattenute €. 1.043,07, ogni mese.

➤ Malena Giuseppina, assunta con contratto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio servizio P. Thouar e L. Gonzaga /Milano, inquadr. Doc. Sc. Elem/ Mater., stipendio mensile di €. 1.400,00 (a cui vengono applicate delle trattenute pari ad €. 216,00 per cessione del quinto Banca progetto S.p.a., €. 150,00 per conto di Prestitalia S.p.a. ed Euro 274,00 per recupero Obbligatorio 800/80). Attualmente la Sig. Malena percepisce al netto delle trattenute €. 800,00 mensili.

Si precisa inoltre che le due voci recupero obbligatorio pendenti sulle due buste paga per una trattenuta mensile complessiva di Euro 666,00 riguarda somme che, a decorrere dal mese di ottobre 2019, vengono accantonate dal datore di lavoro per effetto di due procedure esecutive presso terzi avviate da CheBanca! e proseguite, almeno nei confronti del Sig. Contosta, da Idrogeno.

Per cui ci si riserva di verificare lo sviluppo di tali procedure dovendo all'esito ed alternativamente: per effetto dell'assegnazione ridurre la somma da versare al creditore Idrogeno, ovvero per effetto dello svincolo di queste somme destinare l'intero importo svincolato al ceto creditorio seguendo l'ordine previsto in tabella.

4.4. elenco beni dei debitori.

I debitori non possiedono beni immobili.

I debitori possiedono due beni mobili registrati: Fiat Punto, targa BN503LT, anno d'immatricolazione 2000; Fiat Panda, tg CR207GV, anno di immatricolazione 2004.

Si rappresenta, inoltre, che per l'anno in corso, i debitori al fine di adempiere alle proprie obbligazioni, hanno interrotto il pagamento dell'assicurazione della Fiat Punto.

6. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI PIANO PER LA COMPOSIZIONE DEI DEBITI. ESAME FATTIBILITA' DEL PIANO DEL CONSUMATORE.

Fermo quanto sopra esposto, si procede ad illustrare le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento dei ricorrenti.

Alla luce di tutto quanto sopra, i Sigg.ri Contosta e Malena, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, propongono, con l'ausilio del professionista incaricato, la seguente ipotesi di Piano del Consumatore.

6.1. Ipotesi di base e descrizione della proposta.

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali. I sottoscritti con il presente piano intendono mettere a disposizione del ceto creditorio i proventi derivanti dalla propria attività lavorativa, con esclusione delle sole spese necessarie al sostentamento dignitoso del loro nucleo familiare.

In particolare, si fa presente che il reddito netto complessivo dei ricorrenti, ammonta a circa € 3.300,00 mensili di cui € 1.900,00 dal reddito di lavoro dipendente del Sig. Contosta, per come emerge dalle buste



paga, ed € 1.400,00 circa derivante dal reddito la lavoro dipende della Sig.ra Malena e che viene messa a disposizione dei creditori una quota mensile di €. 1.050,00.

Segnatamente, la presente proposta di piano, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori privilegiati e dei creditori chirografari. L'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, oggettivamente non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione degli unici beni mobili dei ricorrenti, poiché la eventuale vendita all'asta dei medesimi non consentirebbe il recupero di somme in grado di soddisfare pienamente le obbligazioni contratte; circostanza che sarà attestata dal nominato OCC.

7.- PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE.

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio comunicato dai creditori e ricostruendo gli interessi maturati laddove richiesti e determinati.

La posizione debitoria dei ricorrenti ammonta complessivamente ad €. 128.393,37 (All. 16), per come di seguito elencati:

CREDITORE	TIPO DI DEBITO	IMPORTO
<u>Npl Management S.p.a.</u>	Debito derivante dal finanziamento n. 1101726844 con Cofidis S.p.a. ceduto alla NPL Management S.p.a. in data 21.12.10	Debito attuale <u>€. 12.456,20</u>
<u>Idrogeno Spe S.r.l.</u>	Debito originario con cheBanca! derivante da: contratto di mutuo ipotecario e contratto di credito ipotecario	Debito attuale: <u>€. 33.058,26</u>
<u>IFIS NPL S.p.a.</u>	debito derivante da contratto n. 6197429587 di credito al consumo di apertura di credito a tempo determinato con Lines S.p.a. poi ceduto a Compass S.p.a., poi a Cofactor S.p.a., Creditech S.p.a. ed infine a Banca IFIS S.p.a. Debito derivante da contratto n. 10573020216800 ceduto dalla Iustizia Futura alla IFIS in data 02/07/2014	Debito attuale <u>4.167,63</u> Debito attuale <u>5.716,92</u>
<u>MB Credit Solutions.S.p.a.</u>	Prestito del 2008 contratto con Barclays Bank	Importo attuale: <u>€. 1.000,00</u>
<u>Prestitalia S.p.a.</u>	Cessione del quinto, contratto n.4900055079	Importo attuale: <u>€. 22.875,27</u>
<u>Società Futura S.p.a.</u>		Importo attuale: <u>10.217,18</u>
<u>Agenzia delle Entrate</u>	Tributi vari	Importo attuale <u>€. 3.000,00</u>
<u>Comune di Cirò Marina</u>	Tributi vari	Importo attuale <u>€. 3138,00</u>



<u>Prestitalia S.p.a.</u>	Contratto n. 4900006678	Importo attuale € <u>9.345,91</u>
<u>Banca progetto S.p.a.</u>		Importo attuale € <u>22.680,00</u>
<u>Comune di Milano</u>	Tassa rifiuti	Importo attuale € <u>738,00</u>
		Tot. <u>128.393,37</u>

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di € 128.393,37 cui vanno, però, sommate:

- le spese di procedura di € 4.745,86 (onorari comprensivi di c.p.a. come per legge) per il compenso dei professionisti nominati dall'OCC dei Commercialisti di Crotone a favore dei Dottori commercialisti Gallella Antonio e Maria Forciniti, nonché dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Crotone;

- le spese per l'assistenza legale di € 3.000,00 (onorari comprensivi di cpa ed IVA come per legge) a favore dell'avv. Maria Esposito in qualità di proprio legale, determinate ex art 21 D.M. 55/2014;

Per cui il debito complessivo ammonta a € 136.139,23 di cui € 7.745,86 in prededuzione, € 33.058,26 crediti privilegiati ed € 95.335,11 crediti chirografari:

8.- RIPARTO DELLE SOMME.

L'importo mensile che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in € 1.050,00 somma derivante dalla differenza delle entrate mensili di circa € 3.300,00, detratte le spese di sostentamento familiare, stimate, come detto, in circa € 2.250,00.

Inoltre, nel presente riparto dovrà essere incluso il compenso del Professionista incaricato e calcolato sulla base dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/12 e le spese legali determinate ex art 21 D.M. 55/2014. Il pagamento dei creditori avrà inizio decorsi 90 giorni dal Decreto di Omologazione del piano proposto. Si precisa, inoltre, che i pagamenti avverranno con rate mensili a mezzo bonifico con scadenza ogni 20 del mese come da prospetto allegato sulla base delle tempistiche anzidette.

Tanto preteso, si propone il seguente piano del consumatore che avrà decorrenza decorsi 90 giorni dall'omologa e che consente di comporre le ragioni del ceto creditorio nella misura di € 50.127,81 oltre il compenso del Professionista incaricato calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 in € 4.745,86 e delle spese legali pari ad Euro 3.000,00.

L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra secondo le seguenti percentuali:

<u>Creditore</u>	<u>Credito</u>	<u>Percentuale</u>	<u>Proposta</u>
Npi Management S.p.a	€ 12.456,20	40%	€ 4.982,48

Idrogeno Spe S.r.l. (Debito derivante da contratto di mutuo ipotecario e contratto di credito ipotecario con chebanca)	€ 33.058,26	40%	€ 13.223,00
IPis NPL S.p.a. (Debito derivante da contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo determinato con Lines S.p.a. poi ceduto a Compass S.p.a., poi a Coficor S.p.a., Creditech S.p.a. ed infine a Banca Ibis S.p.a.) e debito derivante da contratto ceduto da Iustizia Futura	€ 4.167,63 € 5.716,92	40% 40%	€ 1.667,00 € 2.286,00
Mb Credit Solutions S.p.a. (debito derivante da prestito con Barclays Bank)	€ 1.000,00	40%	€ 400,00
Prestitalia S.p.a. Sig. Mario Costosa Cessione del quinto contratto n. 4900055079 Sig.ra Malena Giuseppina contratto n. 490006678	€ 22.875,27 (comprensivo di piano di ammortamento) € 9.345,91	40% 40%	€ 9.150,10 € 3.738,36
Comune di Cirò Marina	€ 3138,00	20%	€ 627,00
Agenzia delle Entrate	€ 3.000,00	20%	€ 600,00
Società Futura S.p.a.	€ 10.217,18	40%	€ 4.086,87
Banca Progetto S.p.a.	€ 22.680,00	40%	€ 9.072,00
Comune di Milano	€ 738,00	40%	€ 295,00

Il tutto, in ogni caso, sino alla concorrenza massima della somma complessiva di € 50.127,81 ripartito come da piano dei pagamenti, a cui aggiungere le spese di procedura pari ad Euro 7.745,86.

CREDITORI PRIVILEGIATI: per questa classe è prevista la falcidia, pertanto si verserà l'importo del 40%, ai sensi dell'art.7 L. n. 3/2012, secondo cui "[...] E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.". In merito poi, alla dilazione del pagamento dei crediti privilegiati si rappresenta che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelativi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore" (La Suprema Corte, con la sentenza 3.07.2019 - n. 17834).

CREDITORI CHIROGRAFARI: per questa classe è previsto il pagamento del 20% e 40 % del debito residuo.

PROSPETTO RATE PIANO DEL CONSUMATORE:

Credito privilegiato	Credito in prelazione	Credito chirografario	Totale rata
----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

				<u>mensile</u>
RATA 1		Spese procedura compenso OCC € 1.050,00		€ 1.050,00
RATA 2		Spese procedura compenso OCC € 1.050,00		€ 1.050,00
RATA 3		Spese procedura compenso OCC € 1.050,00		€ 1.050,00
RATA 4		Spese procedura compenso OCC € 1.050,00		€ 1.050,00
RATA 5		Spese procedura compenso OCC € 545,86	Spese legali € 504,14	€ 1.050,00
RATA 6		Spese legali € 1.050,00		€ 1.050,00
RATA 7		Spese legali € 1.050,00		€ 1.050,00
RATA 8	Idrogeno Spe S.r.l. € 654,14	Spese legali € 395,86		€ 1.050,00
RATA 9	Idrogeno Spe S.r.l. € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 10	Idrogeno Spe S.r.l. 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 11	Idrogeno Spe S.r.l. € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 12	Idrogeno Spe S.r.l. € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 13	Idrogeno Spe S.r.l. € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 14	Idrogeno Spe S.r.l. € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 15	Idrogeno Spe S.r.l. € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 16	Idrogeno Spe S.r.l. € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 17	Idrogeno Spe S.r.l. € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 18	Idrogeno Spe S.r.l. € 1.050,00			€ 1.050,00
RATA 19	Idrogeno Spe S.r.l. € 1.050,00			€ 1.050,00



RATA 20	Idrogeno Spe S.r.l € 1.018,86			€ 1.018,86
RATA 21	Comune di Milano € 295,00		Prestitalia S.p.a € 755,00	€ 1.050,00
RATA 22			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 23			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 24			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 25			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 26			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 27			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 28			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 29			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 30			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 31			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 32			Prestitalia S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 33			Prestitalia S.p.a € 583,46	Ifis NPL Sr.L € 466,54
RATA 34			Ifis NPL Sr.L € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 35			Ifis NPL Sr.L € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 36			Ifis NPL Sr.L € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 37			Ifis NPL Sr.L € 336,46	Comune di Cirò Marina € 627,00
RATA 38			Società Futura Spa € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 39			Società Futura Spa € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 40			Società Futura Spa € 1.050,00	€ 1.050,00
RATA 41			Società Futura Spa € 936,87	€ 936,87
RATA 42			Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00

RATA 43			Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 44			Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 45			Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 46			Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 47			Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 48			Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 49			Banca progetto S.p.a € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 50			Banca progetto S.p.a € 672,00	Npl Management S.p.a. € 378,28	€ 1.050,00
RATA 51			Npl Management S.p.a. € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 52			Npl Management S.p.a. € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 53			Npl Management S.p.a. € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 54			Npl Management S.p.a. € 1.050,00	€ 1.050,00	
RATA 55			Npl Management S.p.a. € 404,42	Mb Credit Solutiond S.p.a. € 400,00	€ 804,2
RATA 56			Agenzia delle Entrate Euro 600,00	€ 600,00	

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente. I sottoscritti hanno domiciliato l'accredito degli stipendi sui propri conti correnti banca. Tali Banche in caso di omologa del presente piano proposto riceveranno autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 20 di ogni mese della somma mensile dettagliatamente indicata nel prospetto allegato a favore dei creditori per l'ordine sopra proposto oppure verranno effettuati bonifici direttamente ai singoli creditori.

9. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Il patrimonio liquidabile dei ricorrenti ammonta ad € 6.200,00. Per quanto concerne l'autovettura Fiat Punto, anno d'immatricolazione 2000, da una valutazione eseguita, è emerso che non si riuscirà a ricavare più di € 2.700,00, mentre per la Fiat Panda, anno di immatricolazione 2004, € 3.500,00.

In assenza di direttive del Giudice, si è ritenuto congruo utilizzare quale criterio per la determinazione della parte di reddito disponibile la media tra la quota della parte eccedente la misura delle spese sostenute costantemente dalla famiglia.



Utilizzando tale criterio e tenuto conto che il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che viene rintracciato nell'ordinamento vigente nella durata di anni 4 anni e 8 mese (ai sensi dell'art. 2 Legge n. 89/2001), le somme che complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero inferiori a quanto offerto con il Piano.

Risulta, pertanto, conveniente in quanto in caso di liquidazione del patrimonio l'importo di soddisfazione è minore e la tempistica di pagamento è di gran lunga superiore.

I Sigg.ri Contosta e Malena, quindi, sottopongono a tutti i creditori la predetta proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e a tal fine eleggono domicilio ai fini delle comunicazioni della proposta presso lo Studio Legale dell'Avv. Maria Esposito sito in Cirò Marina, alla Via Berlinguer, 11 - Pec: avv.mariaesposito@arubapec.it

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che i consumatori vogliono fortemente onorare seppur in quota parte. La crisi finanziaria e sociale del consumatore è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla Legge 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva, dunque, i ricorrenti si impegnano sin da ora a non far ricorso per 5 anni dalla data di omologa del presente piano a nuove forme di finanziamento di qualunque genere.

CHIEDONO

che la S. V. Ill.ma:

- disponga l'immediata sospensione delle procedure in atto promosse dai creditori;
- disponga la cessazione temporanea degli addebiti mensili attuali al fine di permettere un regolare mantenimento;
- stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Fiduciosi che la S.V. vorrà accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Si allega la seguente documentazione ex art. 9, comma 1 e 2, Legge n. 3/2012:

1. Attestazione di fattibilità OCC;
2. Documento di identità Sigg.ri Contosta e Malena;
3. pagamento rata insoluta;
- 3.1. certificato di residenza Comune di Milano;
4. contratti di affitto Milano 2015, 2016, 2017 e 2018 e relativi pagamenti;
- 4.1 fatture pagamenti luce e gas;
- 4.2 prestito con Prestitalia Spa;
5. fatture interventi Migra S.r.l.s;



6. verbale pronto soccorso e relativi certificati di malattia;
- 6.1 fatture interventi urgenti Dott. Meringolo;
7. spese relative al sinistro;
8. prestito con Prestito Felice S.p.a;
9. giudizio GdP di Crotona per risarcimento danni da sinistro rivolto nei confronti di
non privo di copertura assicurativa;
10. omologa del 10.12.2018 Tribunale di Siena;
11. Conto corrente sig. Contosta
12. Conto corrente sig.ra Malena.
13. dichiarazione stati occupazionali;
14. contatto di affitto Milano;
15. pagamenti affitto Milano;
- 15.1. fatture pagamenti Tassa Universitaria;
16. Elenco debiti dei coniugi;
17. Busta paga Sig. Contosta gennaio20;
18. Busta paga Sig. Malena gennaio20;
19. Certificazione unica Sig. Contosta e Sig.ra Malena 2019;
20. Polizze Autovetture;
21. certificato stato di famiglia;

Cirò Marina, li 22/02/2020

Con Osservanza.

I debitori

Luigi Contosta
Malena Malena

Avv. Maria Esposito

Maria Esposito


PROCURA ALLE LITI

il sottoscritto **GIUSEPPINA MALENA**, nata a Cirò Marina, il 17 luglio 1960, c.f. PRRGPP54C19C726C, ivi residente alla Cavour 2, nomino mio difensore e procuratore speciale l'avv. Maria Esposito del Foro di Crotone e dichiaro di essere stato dalla stessa informato, ex art. 4, comma 3, D.lgs. n. 28/2010 e ss. mod., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014 e succ. mod., della possibilità di ricorrere alla convenzione della negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto D.L. Conferisco al difensore sopra nominato ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di agire in via stragiudiziale e giudiziale, proporre domanda riconvenzionale, nominare sostituti processuali, incassare somme, quietanze, transigere, chiarare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare la rinuncia, presentare istanze in ogni fase e grado del giudizio, nonché in fase di appello. Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Esposito, sito alla Via Berlinguer, snc nel comune di Cirò Marina e dichiaro, ex art. 10 L. n. 675/1996 e succ. mod., di essere stato informato/a che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'incarico conferito e presso il mio consenso al trattamento. Prendo atto, infine, che il trattamento dei dati, personali e sensibili, avverrà mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informativi e telematici, con logiche astrattamente correlate alle finalità dell'incarico.

Cirò Marina, li 23.07.2019

In fede

GIUSEPPINA MALENA



Vera è la Firma

AVV. MARIA ESPOSITO



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **CONTOSTA MARIO DOMENICO**, nato a MELISSA, il 25.02.1956, c.FCNTMRM56B25F1085 e residente in Cirò Marina alla Via Cavour, n.2, nomino mio difensore e procuratore speciale l'avv. Maria Esposito del Foro di Crotone e dichiaro di essere stato dalla stessa informato, ex art. 4, comma 3, D.lgs. n. 28/2010 e ss. mod., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014 e succ. mod., della possibilità di ricorrere alla convenzione della negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto D.L. Conferisco al difensore sopra nominato ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di agire in via stragiudiziale e giudiziale, proporre domanda riconvenzionale, nominare sostituti processuali, incassare somme, quietanze, transigere, chiarare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare la rinuncia, presentare istanze in ogni fase e grado del giudizio, nonché in fase di appello. Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Esposito, sito alla Via Berlinguer, snc nel comune di Cirò Marina e dichiaro, ex art. 10 L. n. 675/1996 e succ. mod., di essere stato informato/a che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'incarico conferito e presso il mio consenso al trattamento. Prendo atto, infine, che il trattamento dei dati, personali e sensibili, avverrà mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informativi e telematici, con logiche astrattamente correlate alle finalità dell'incarico.

Cirò Marina, li 23.07.2019

In fede

x CONTOSTA MARIO
Contosta Mario





Vera è la Firma
AVV. MARIA ESPOSITO

Maria Esposito

Cognome..... **MALENA**
 Nome..... **GIUSEPPINA**
 nato il..... **17/07/1960**
 (atto n..... **210** **1 S** **A**.)
 a..... **Ciro! Marina**
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **LE LUCANIA N. 3**
 Stato civile..... **CONIUGATA**
 Professione..... **IMPIEGATA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,66**
 Capelli..... **CASTANI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Giuseppina Malena*
 **MILANO** **15/04/2015**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 **CANTINE ROSALBA**
 EURO 5,42



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. CONTOSTA
 2. MARIO ROMEO
 3. 25/02/58 MELISSA (CZ)
 4a. 16/07/2016 4c. MIT-UCC
 4b. 25/02/2022
 5. U13847189M
 7. Contost Mario

A B

REPUBBLICA ITALIANA
ASPIRANTE SANITARIA

02/07/2016

Aspirante Sanitaria

Aspirante Sanitaria

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. CONTOSTA
 2. MARIO ROMEO
 3. 25/02/58 MELISSA (CZ)
 4a. 16/07/2016 4c. MIT-UCC
 4b. 25/02/2022
 5. U13847189M
 7. Contost Mario

A B

REPUBBLICA ITALIANA
ASPIRANTE SANITARIA

07/02/2022

Aspirante Sanitaria

Aspirante Sanitaria

*** RAPPORTO TX ***

TRASMISSIONE OK

NR. TX/RX	2633
NR. TEL. CORRISPOND.	
SUBINDIRIZZO	
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZ	21/07 09:08
T. USATO	00'34
PAGG	1
RISULTATO	OK

ALL 3

Banca Carime Società per Azioni - Sede Legale e Direzione di Cassa: Viale Crati, 87100 - Cosenza
 Direzione di Bari: Corso Italia 6, 70122 - Bari - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo
 Nazionale di Garanzia - Capitale Sociale euro 1.458.208.808,92 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese
 di Cosenza n. 1238800109 - ABI 03067 S. Albo della Regione n. 6502, Albo del Gruppo Banche n. 4112,
 rispetta l'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane SpA.

DISPOSIZIONE DI BONIFICO - SEPA CREDIT TRANSFER

Ordinario/SEPA Credit Transfer (vedere definizione sul retro)

BR/Alta Priorità (P.I.C.)

Documentato: allegati n.

Ristrutturazione Edilizia (compilare anche lo specifico modulo)

Risparmio Energetico (compilare anche lo specifico modulo)

Versamento Tesoreria Statale

Filiale di **CIRO MARINA**

Provvederemo ad effettuare per Vostro Conto, sussistendo i fondi, il bonifico specificato nel presente ordine:

VOGLIATE ESIBUIRE PER NOSTRO ORDINE E CONTO IL BONIFICO I CUI ESTREMI SONO DI SEGUITO SPECIFICATI.
 PER IL REGOLAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONVENUTE:

VI AUTORIZZIAMO AD ADDEBITARE IL NOSTRO CONTO CORRENTE SOTTOINDICATO CON COMUNICAZIONE IN ESTRATTO CONTO.
 L'ESECUZIONE DELL'ORDINE DA PARTE VOSTRA È SUBORDINATA ALLA SUSSISTENZA DEI FONDI (*)

INTESTAZIONE **CONTOSTA MARIO ROMEO**
 VI VERSIAMO PER CASSA

ORDINANTE (*) INDIRIZZO A (Cognome) (compilare solo se diverso dall'ordinante)	CONTOSTA MARIO ROMEO VIA CAUVOUR, 2	COD. FISCALE/ P. IVA CAP LOCALITÀ	CNTMRS56B25F108S 88811 CIRO MARINA
--	--	--------------------------------------	---

BENEFICIARIO - COORDINATE BANCARIE	
PER BONIFICI DOMESTICI IBAN (*)	PER SEPA CREDIT TRANSFER IT5500322601604000030097353
PAESE	ITALIA

DATA BENEFICIARIO	
INTESTAZIONE (*)	CITYBANK
INDIRIZZO BANCA D'APPOGGIO	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA
DESCRIZIONE (max 140 caratteri)	PAGAMENTO RATA INSOLUTA PER CONTO DI MALENA GIUSEPPINA
<input checked="" type="checkbox"/> SPESE E COMMISSIONI SHARE (SHA) Vostre spese e commissioni e carico dell'ordinante; tutte le altre spese e commissioni a carico del beneficiario	
IMPORTO EURO (*) in cifre	197,00
	in lettere CENTONOVANTASETTE/00
DA EFFETTUARE IL	21/07/2009
VALUTA BENEFICIARIO	

Tipo Bonifico: SEPA CREDIT TRANSFER	
Data: 210709 10:13 Operazione: 652120053	Importo: 197,00
Spese: *0,00 Commissioni: *2,50 Penali: *0,00	
Num.CRO/Trans.ID: 0306706746520212484253042530IT	
ORDINANTE	CONTOSTA MARIO ROMEO
	Iban: IT63H0306742530000000051674
BENEFICIARIO	CITYBANK
	Iban: IT5500322601604000030097353
	BIC: CITYIT33
PAGAMENTO RATA INSOLUTA PER CONTO DI MALENA GIUSEPPINA	
N. CONTO 000073217663	

(*) Tempi contrassegnati dal carattere (*) sono obbligatori per le disposizioni di SEPA CREDIT TRANSFER.
 Per la dichiarazione dovuta ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 vedi retro.
 L'ordinante prende atto delle clausole che regolano il servizio e dei termini mensili retro riportati entro i quali in esecuzione della presente disposizione, i fondi sono accreditati sul conto della Banca del beneficiario, nonché delle procedure per eventuali reclami e ricorsi. L'ordinante dichiara altresì che le informazioni da lui fornite e riportate nel testo della presente disposizione di bonifico sono corrette e che gli viene rilasciato un esemplare del presente contratto debitamente sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati e rappresentativi della Banca.

Ciro M. 21/07/09
 LUOGO DATA

Il cliente di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approva specificatamente le clausole riportate sul retro del modulo: art. 4, comma 4 (Spese e commissioni), art. 5 (Spese e commissioni), art. 6 (Penali e maggiorazioni).

BANCA CARIME (Sezione)
 8821 - FILIALE DI CIRO MARINA

2 - PER IL CLIENTE

TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)

DOCUMENTO DI SINTESI
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
SEPA CREDIT TRANSFER

Filiale di CIRÒ MARINA

X Ordinario/SEPA Credit Transfer
BIR/Alta Priorità
Documentato: allegati n.
Ristrutturazione Edilizia (compilare anche lo specifico modulo)
Risparmio Energetico (compilare anche lo specifico modulo)
Versamento Tesoreria Statale

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Tra le clausole contrattuali che regolano la disposizione di bonifico - SEPA Credit Transfer, evidenziamo le seguenti:

Rapporto di mandato: la Banca è libera di decidere se effettuare o meno un ordine di bonifico impartito da un Cliente, fermo restando che in caso di rifiuto ne dà comunicazione al Cliente medesimo. Inoltre la Banca è libera di decidere altresì le modalità di esecuzione dell'ordine, salvo che il Cliente fornisca precise istruzioni al riguardo.

Disponibilità: la Banca può rifiutarsi di eseguire un ordine di bonifico se non ci sono disponibilità sufficienti sul conto corrente di addebito.

Responsabilità: nell'esecuzione dell'ordine di bonifico la Banca non risponde per eventuali ritardi, disguidi, errori od omissioni dipendenti da servizi gestiti da terzi o a causa di un'errata interpretazione delle istruzioni fornite dal Cliente in quanto imprecise o di difficile lettura, così come non risponde delle conseguenze derivanti da cause di forza maggiore o comunque non imputabili a essa stessa (disservizi, irregolare funzionamento degli uffici ecc.).

Esecuzione bonifici: mentre i bonifici di importo inferiore a 500.000,00 euro sono eseguiti con le ordinarie procedure, quelli ad alta priorità e quelli superiori a detto importo sono eseguiti mediante una particolare procedura denominata SWIFT e che presenta particolari caratteristiche.

Penali e maggiorazioni: qualora il Cliente indichi delle coordinate bancarie del beneficiario errate o incomplete, la Banca può addebitargli delle penali, così come nel caso di bonifici eseguiti con antergazione di valuta.

Disposizioni di Sepa Credit Transfer: qualora il Cliente rispetti tutte le seguenti condizioni l'ordine di bonifico verrà trattato e processato come disposizione di SCT: a) compili correttamente, in modo accurato, coerente e completo, i campi relativi a: nome dell'ordinante (obbligatorio), indirizzo dell'ordinante (facoltativo), importo del bonifico espresso in euro (obbligatorio), causale (facoltativo, massimo 140 caratteri), data di esecuzione dell'ordine richiesta, anche futura (obbligatoria), nome del beneficiario (obbligatorio), indirizzo del beneficiario (facoltativo), codice IBAN del conto del beneficiario (obbligatorio), codice BIC della Banca del beneficiario (obbligatorio); b) disponga che l'ordine sia addebitato sul proprio conto corrente acceso presso la Banca e che sullo stesso siano presenti disponibilità sufficienti per l'esecuzione dell'ordine medesimo; c) disponga che l'ordine sia accreditato sul conto corrente del beneficiario; d) disponga che la ripartizione delle spese sia di tipologia "share"; e) indirizzi l'ordine verso un conto corrente detenuto all'interno dell'area SEPA e presso una Banca aderente al sistema dei pagamenti SEPA; f) non indichi una valuta fissa per il beneficiario; g) rispetti i limiti di orario (cut-off) indicati.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Tipo Bonifico: SEPA CREDIT TRANSFER
Data: 210709 10:13 Operazione: 652120053 Importo: 197,00
Spese: *0,00 Commissioni: *2,50 Penali: *0,00
Num.CRO/Trans.ID: 0306706746520212484253042530IT
ORDINANTE CONTOSTA MARIO ROMEO
Iban: IT63H0306742530000000051674 Valuta:
BENEFICIARIO CITYBANK
Iban: IT5500322601604000030097353 Valuta:
BIC:
PAGAMENTO RATA INSOLUTA PER CONTO DI MALENA GIUSEPPINA

N. Conto 000073287663

COMUNE DI MILANO
DELEGAZIONE OGLIO

Milano, 16.01.2015

Pratica di trasferimento della residenza N. 1905

Il/La sig./ra MALENA GIUSEPPINA
nato/a il 17/07/1960 a Ciro' Marina (CZ)

ha presentato in data 16.01.2015 dichiarazione, per la quale sono in corso accertamenti,
di trasferimento della residenza per le seguenti persone:

MALENA GIUSEPPINA
nata il 17/07/1960 a Ciro' Marina
proveniente da Ciro' Marina

CONTOSTA IRIO
nato il 15/10/1989 a Cariatì
proveniente da Ciro' Marina

a VIALE LUCANIA, 3

La presente costituisce comunicazione dell'avvio del procedimento in oggetto.

Si comunica che, a seguito dell'iscrizione anagrafica, questo ufficio provvederà ad accertare
la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla
dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti,
l'iscrizione si intende confermata.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Carlino Rosalba)



ALL. 3.1



USA L'AUTOCERTIFICAZIONE

Gli enti pubblici sono obbligati ad accettarla

ALTRIMENTI

Richiedi il tuo certificato (solo se e' diretto a privati)

- all'infoline 02.02.02 dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 20,00
- su www.comune.milano.it - Sezione Servizi On-line
- con fax al numero verde 848.02.02 allegando carta d'identita'

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

CERTIFICATO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE DELL'ANAGRAFE

C E R T I F I C A :

MALENA GIUSEPPINA

nata il 17/07/1960 a Ciro' Marina
atto N. 210-1A
residente in VIA SANNIO, 24

E' RESIDENTE A MILANO dal 16/01/2015
proveniente da Ciro' Marina

28/01/2016

L'UFFICIALE DELL'ANAGRAFE

(Luigi Paolati)

B00010342

RILASCIATO IN CARTA BESA LEGALE - Imposta di bollo da Euro 16,00 assolta in modo virtuale.
autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n.3/10014 del 18 Ottobre 1986
DIRITTI DI SEGRETARIA (Euro 0,52)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

1) Con la presente scrittura privata RAITANO PIERFRANCO nato a Roma il 5 ottobre 1941, residente a Roma Via Del Babuino, 104 – C.F. RTN PFR 41R05 H501N - rappresentato nel presente atto dal procuratore speciale Dr. Francesco Leoni come da procura rilasciata in data 20.3.1988 Rep. 27116/11075 Notaio Bernardino Corsi - concede in locazione a MALENA GIUSEPPINA nata a Cirò Marina il 17 luglio 1960 residente a Milano (MI) in Viale Lucania n° 3 – C.F. MLN GPP 60L57 C726U - che accetta, l'unità immobiliare sita in Milano Viale Umbria n. 18 – Piano 5° in catasto al Foglio 530 – Particella 261 – Sub 32 – z.c. 2 – Cat A/4 – Cl. 6 – vani 1,5 – R.C. € 209,17 ad uso esclusivo di abitazione.

2) La locazione ha la durata di anni quattro e cioè dal 01 agosto 2018 al 31 luglio 2022 e sarà tacitamente rinnovata per eguale periodo salvo disdetta da inviarsi da una delle parti con raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza.

Alla seconda scadenza del contratto ciascuna delle parti ha il diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione all'altra parte con raccomandata a.r. da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

3) Il canone della locazione viene fissato in € 5.600,00 (Euro cinquemilaseicento/00) annue oltre € 400,00 (Euro quattrocento/00) per acconto spese di conduzione, salvo conguaglio, e così in totale € 6.000,00 (Euro seimila/00) da pagarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Pierfranco Raitano Codice IBAN: IBAN: IT8900311101653000000002859 in dodici uguali rate mensili anticipate di € 500,00 (Euro cinquecento/00) scadenti il primo giorno di ciascun mese.

4) Il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria vengono forniti tramite apposita caldaia a gas già installata nell'appartamento. Il costo e l'onere della revisione annuale di tale caldaia, come pure la sua manutenzione ordinaria, sono a carico del conduttore dell'appartamento.



TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice designato dott. Emmanuele Agostini

- **visti** gli atti della procedura di sovraindebitamento mediante piano del consumatore iscritta al n. 1/2020 R.G. sovr. - piano del consumatore presentata in data 6.7.2020 da CONTOSTA Mario Romeo e Giuseppina Malena;
- **letti** in particolare il ricorso, l'attestazione di fattibilità del piano e la relazione particolareggiata dell'O.C.C.;
- **considerato** che, per il tenore dell'art. 9 co. 3 *ter* "il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti";
- **rilevato** che: 1. il credito di IDROGENO SPE s.r.l. è trattato come ipotecario laddove sembra, al contrario, chirografario dacché l'immobile su cui era stata iscritta l'ipoteca costituente la garanzia reale è stato aggiudicato nella procedura esecutiva immobiliare n. 64/2011 R.G.E.I. Trib. Crotone, con conseguente purgazione dalle formalità pregiudizievoli, ivi compresa l'ipoteca in discorso (circostanza che, peraltro, rende agevole la falcidiabilità del credito nonché il pagamento in un lasso di tempo superiore all'anno, ovvero alla moratoria riconosciuta dal co. 4 dell'art. 8 l. n. 3/2012); 2. premettendo che la distinzione tra crediti prededucibili, privilegiati e chirografari è di fonte legale e, pertanto, per essa solo in senso improprio è possibile discorrere di una divisione in *classi*, l'unica divisione *stricto sensu* è quella prevista per il pagamento dei chirografari, tra quelli che sono soddisfatti al 40% e quelli che lo sono al 20% (questi ultimi, specificamente, sono il Comune di Cirò Marina (KR) e l'Agenzia delle Entrate), divisione che nella fattispecie, a differenza di quanto previsto dalla disciplina sul concordato preventivo (analogicamente applicabile in assenza di specifiche indicazioni della legge sul sovraindebitamento), non pare esplicitare i criteri di *omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici* in base ai quali la ridetta articolazione sarebbe



avvenuta; 3. non sembra legittimo il criterio in base al quale si è stabilito il piano dei pagamenti sulla base delle rate previste, che nel succedersi delle varie mensilità prevede un pagamento dei vari creditori “uno dopo l’altro” (dopo i prededucibili e dopo il preteso ipotecario) anziché mediante un riparto di tutti i chirografari in concorso “rata per rata”; 4. i ricorrenti chiedono la sospensione delle procedure esecutive pendenti ma non le individuano specificamente (indicando ufficio giudiziario, numero di R.G., stato della procedura con produzione degli atti o provvedimenti quali pignoramento presso terzi, ordinanza di assegnazione, dimostrativi, in definitiva, della fase processuale in cui ciascuna procedura si trova);

- visto l’art. 9 co. 3 *ter* l. n. 3/2012,

P.Q.M.

Concede termine di gg. 15 per le integrazioni e produzioni di cui in parte motiva, nonché per le conseguenti eventuali integrazioni, da parte dell’O.C.C., della attestazione di fattibilità e della relazione particolareggiata

Onera la cancelleria procedure concorsuali della comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente e, per il tramite di quest’ultima, ai gestori della crisi presso l’O.C.C.

Crotone, li 14/09/2020

Il Giudice designato

Dott. Emmanuele Agostini



TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
MEMORIA INTEGRATIVA AUTORIZZATA ALLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
EX ART. 7 SS DELLA LEGGE 3/2012

*** **

Procedura 1/2020

Registro: SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

Giudice Delegato: Emmanuele Agostini

Ricorrenti: Sigg.ri Malena Giuseppina e Contosta Mario Romeo

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

DEBITORI ISTANTI

i Sigg.ri **Contosta Mario Romeo**, nato a Melissa (KR), il 25.02.1956, c.f. CNTMRM56B25F108S e **Malena Giuseppina**, nata a Cirò Marina (KR), il 17.07.1960, c.f. MLNGPP60L57C726U, entrambi residenti in Cirò Marina alla Via Cavour, 2, con domicilio eletto in Cirò Marina, alla Via Berlinguer 11, presso lo studio legale dell'avv. Maria Esposito (c.f. SPSMRA91A41L353M), del Foro di Crotone, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti e presso il quale potranno eseguirsi le comunicazioni al seguente numero di fax 0962/939642, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.mariaesposito@arubapec.it.

PREMESSO CHE

1. in data 06.07.2020 gli istanti depositavano proposta di piano del consumatore iscritta al n. 1/2020 R.G. sovr. – piano del consumatore;
2. in data 15.09.2020 Ill.mo Sig. Giudice Designato Dott. Emmanuele Agostini concedeva *“termine di gg. 15 per le integrazioni e produzioni di cui in parte motivata, nonché per le conseguenti eventuali integrazioni, da parte dell'OCC, della attestazione di fattibilità e della relazione particolareggiata”*;

Preso atto delle richieste di Questo Ecc.mo Giudice i comparenti, per mezzo del sottoscritto difensore osservano quanto segue:

1. SULLA NATURA CHIROGRAFARIA DEL CREDITO DI IDROGENO SPE SRL

Come correttamente individuato da questo giudicante il credito vantato da Indrogeno Spe srl è da qualificarsi come **chirografario**, non - come erroneamente individuato nella proposta depositata in data 06.07.2020 - come privilegiato.

*** **



Pertanto, alla luce delle seguenti conclusioni si precisa che: il debito complessivo ammonta a € 136.139,23 di cui € 7.745,86 in prededuzione ed € 128.393,37 crediti chirografari.

Viene dunque modificato l'ultimo periodo del punto n. 7 della proposta di piano del consumatore rubricato PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE (pag. 13).

2. SULLA DIVISIONE IN CLASSE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI E SUL CRITERIO DEL PIANO DEI PAGAMENTI.

Si procede alla modifica del paragrafo n. 8- **RIPARTO DELLE SOMME**, nei termini che seguono, al fine di rendere la divisione dei creditori chirografari conforme ai criteri di *omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici*, nonché sul riparto di tutti i chirografari in concorso "rata per rata".

*** **

L'importo mensile che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in € 1.050,00 somma derivante dalla differenza delle entrate mensili di circa € 3.300,00, detratte le spese di sostentamento familiare, stimate, come detto, in circa € 2.250,00.

Inoltre, nel presente riparto dovrà essere incluso il compenso del Professionista incaricato e calcolato sulla base dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/12 e le spese legali determinate ex art 21 D.M. 55/2014. Il pagamento dei creditori avrà inizio decorsi 90 giorni dal Decreto di Omologazione del piano proposto. Si precisa, inoltre, che i pagamenti avverranno con rate mensili a mezzo bonifico con scadenza ogni 20 del mese come da prospetto allegato sulla base delle tempistiche anzidette.

Tanto premesso, si propone il seguente piano del consumatore che avrà decorrenza decorsi 90 giorni dall'omologa e che consente di comporre le ragioni del ceto creditorio nella misura di € 51,356,01 oltre il compenso del Professionista incaricato calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 in € 4.745,86 e delle spese legali pari ad Euro 3.000,00.

L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra secondo le seguenti percentuali:

<u>Creditore</u>	<u>Credito</u>	<u>Percentuale</u>	<u>Proposta</u>
Npl Management S.p.a	€ 12.456,20	40%	€ 4.982,48
Idrogeno Spe S.r.l. (Debito derivante da contratto di mutuo ipotecario e contratto di credito ipotecario con chebanca)	€ 33.058,26	40%	€ 13.223,00



IFis NPL S.p.a. (Debito derivante da contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo determinato con Lines S.p.a. poi ceduto a Compass S.p.a., po a Cofactor S.p.a., Creditech S.p.a. ed infine a Banca Ifis S.p.a.) e debito derivante da contratto ceduto da Iustizia Futura	€ 4.167,63	40%	€ 1.667,00
	€ 5.716,92	40%	€ 2.286,00
Mb Credit Solutions S.p.a. (debito derivante da prestito con Barclays Banck)	€ 1.000,00	40%	€ 400,00
Prestitalia S.p.a. Sig. Mario Contosta Cessione del quinto contratto n. 4900055079	€ 22.875,27	40%	€ 9.150,10
Sig.ra Malena Giuseppina contratto n. 4900006678	(comprensivo di piano di ammortamento) € 9.345,91	40%	€ 3.738,36
Comune di Cirò Marina	€ 3.138,00	40%	€ 1.255,20
Agenzia delle Entrate	€ 3.000,00	40%	€ 1.200,00
Società Futura S.p.a.	€ 10.217,18	40%	€ 4.086,87
Banca Progetto S.p.a.	€ 22.680,00	40%	€ 9.072,00
Comune di Milano	€ 738,00	40%	€ 295,00

Il tutto, in ogni caso, sino alla concorrenza massima della somma complessiva di € **51,356,01** ripartito come da piano dei pagamenti, a cui aggiungere le spese di procedura pari ad Euro 7.745,86.

CREDITORI PRIVILEGIATI: non esistono creditori privilegiati.

CREDITORI CHIROGRAFARI: per questa classe è previsto il pagamento del 40 % del debito residuo.

PROSPETTO RATE PIANO DEL CONSUMATORE:

	Credito in prededuzione	Credito chirografari	Totale rata mensile
RATA <u>1</u>	Spese procedura compenso OCC € 1.050,00		€. 1.050,00
RATA <u>2</u>	Spese procedura compenso OCC € 1.050,00		€. 1.050,00
RATA <u>3</u>	Spese procedura compenso OCC € 1.050,00		€. 1.050,00
RATA <u>4</u>	Spese procedura compenso OCC € 1.050,00		€. 1.050,00
RATA <u>5</u>	Spese proc. Comp.O CC € 545,86	Spese legali €. 504,14	€. 1.050,00



RATA <u>6</u>	Spese legali €. 1.050,00											€. 1.050,00
RATA <u>7</u>	Spese legali €. 1.050,00											€. 1.050,00
RATA <u>8</u>	Spese legali €. 395,86	Idrogeno Spe S.r.l. €. 65,41	Banca Progetto S.p.a. €. 65,41	Prestitalia S.p.a. €. 65,41	Società Futura S.p.a. €. 65,41	Npl Manageme nt S.p.a. €. 65,41	Comune di Cirò Marina €. 65,41	Ifis NPL Sr.l. €. 65,41	Agenzia delle Entrate €. 65,41	Mb Credit Solutions S.p.a. €. 65,41	Comune di Milano €. 65,41	€. 1.050,00
RATA <u>9</u>		Idrogeno Spe S.r.l. €. 105,00	Banca Progetto €. 105,00	Prestitalia S.p.a. €. 105,00	Società Futura S.p.a. €. 105,00	Npl Manageme nt S.p.a. €. 105,00	Comune di Cirò Marina €. 105,00	Ifis NPL Sr.l. €. 105,00	Agenzia delle Entrate €. 105,00	Mb Credit Solutions S.p.a. €. 105,00	Comune di Milano €. 105,00	€. 1.050,00
RATA <u>10</u>		Idrogeno Spe S.r.l. €. 105,00	Banca Progetto €. 105,00	Prestitalia S.p.a. €. 105,00	Società Futura S.p.a. €. 105,00	Npl Manageme nt S.p.a. €. 105,00	Comune di Cirò Marina €. 105,00	Ifis NPL Sr.l. €. 105,00	Agenzia delle Entrate €. 105,00	Mb Credit Solutions S.p.a. €. 105,00	Comune di Milano €. 105,00	€. 1.050,00
RATA <u>11</u>		Idrogeno Spe S.r.l. €. 114,49	Banca Progetto €. 114,49	Prestitalia S.p.a. €. 114,49	Società Futura S.p.a. €. 114,49	Npl Manageme nt S.p.a. €. 114,49	Comune di Cirò Marina €. 114,49	Ifis NPL Sr.l. €. 114,49	Agenzia delle Entrate €. 114,49	Mb Credit Solutions S.p.a. €. 124,4	Comune di Milano €. 19,59	€. 1.059,91
RATA <u>12</u>		Idrogeno Spe S.r.l. €. 131,25	Banca Progetto €. 131,25	Prestitalia S.p.a. €. 131,25	Società Futura S.p.a. €. 131,25	Npl Manageme nt S.p.a. €. 131,25	Comune di Cirò Marina €. 131,25	Ifis NPL Sr.l. €. 131,25	Agenzia delle Entrate €. 131,25			€. 1.050,00
RATA <u>13</u>		Idrogeno Spe S.r.l. €. 131,25	Banca Progetto €. 131,25	Prestitalia S.p.a. €. 131,25	Società Futura S.p.a. €. 131,25	Npl Manageme nt S.p.a. €. 131,25	Comune di Cirò Marina €. 131,25	Ifis NPL Sr.l. €. 131,25	Agenzia delle Entrate €. 131,25			€. 1.050,00
RATA <u>14</u>		Idrogeno Spe S.r.l. €. 131,25	Banca Progetto €. 131,25	Prestitalia S.p.a. €. 131,25	Società Futura S.p.a. €. 131,25	Npl Manageme nt S.p.a. €. 131,25	Comune di Cirò Marina €. 131,25	Ifis NPL Sr.l. €. 131,25	Agenzia delle Entrate €. 131,25			€. 1.050,00
RATA <u>15</u>		Idrogeno Spe S.r.l. €. 131,25	Banca Progetto €. 131,25	Prestitalia S.p.a. €. 131,25	Società Futura S.p.a. €. 131,25	Npl Manageme nt S.p.a. €. 131,25	Comune di Cirò Marina €. 131,25	Ifis NPL Sr.l. €. 131,25	Agenzia delle Entrate €. 131,25			€. 1.050,00
RATA <u>16</u>		Idrogeno Spe S.r.l. €. 131,25	Banca Progetto €. 131,25	Prestitalia S.p.a. €. 131,25	Società Futura S.p.a. €. 131,25	Npl Manageme nt S.p.a. €. 131,25	Comune di Cirò Marina €. 131,25	Ifis NPL Sr.l. €. 131,25	Agenzia delle Entrate €. 131,25			€. 1.050,00



RATA 17		Idrogeno Spe S.r.l € 131,25	Banca Progetto € 131,25	Prestitalia S.p.a € 131,25	Società Futura S.p.a. € 131,25	Npl Manageme nt S.p.a € 131,25	Comune di Cirò Marina € 131,25	Ifis NPL Sr.l. € 131,25	Agenzia delle Entrate € 153.85			€. 1.072,60
RATA 18		Idrogeno Spe S.r.l € 162,00	Banca Progetto € 162,00	Prestitalia S.p.a € 162,00	Società Futura S.p.a. € 162,00	Npl Manageme nt S.p.a € 162,00	Comune di Cirò Marina € 77.8	Ifis NPL Sr.l. € 162,00				€. 1.049,8
RATA 19		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a. € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 20		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a. € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 21		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a. € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 22		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a. € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 23		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a. € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 24		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a. € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 25		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a. € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 26		Idrogeno Spe S.r.l	Banca Progetto	Prestitalia S.p.a	Società Futura S.p.a.	Npl Manageme nt S.p.a		Ifis NPL Sr.l.				€. 1.050,00



		€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00		€ 175,00				
RATA 27		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 28		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 29		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 30		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 31		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 32		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 175,00				€. 1.050,00
RATA 33		Idrogeno Spe S.r.l € 175,00	Banca Progetto € 175,00	Prestitalia S.p.a € 175,00	Società Futura S.p.a € 175,00	Npl Manageme nt S.p.a € 175,00		Ifis NPL Sr.l. € 163,60				€. 1.038,00
RATA 34		Idrogeno Spe S.r.l € 232,00	Banca Progetto € 232,00	Prestitalia S.p.a € 232,00	Società Futura S.p.a € 122,47	Npl Manageme nt S.p.a € 232,00		.				€. 1.050,47
RATA 35		Idrogeno Spe S.r.l € 262,00	Banca Progetto € 262,00	Prestitalia S.p.a € 262,00		Npl Manageme nt S.p.a € 262,00						€. 1.050,00



RATA 36		Idrogeno Spe S.r.l €. 262,00	Banca Progetto €. 262,00	Prestitalia S.p.a €. 262,00		Npl Manageme nt S.p.a €. 262,00						€. 1.050,00
RATA 37		Idrogeno Spe S.r.l €. 262,00	Banca Progetto €. 262,00	Prestitalia S.p.a €. 262,00		Npl Manageme nt S.p.a €. 262,00						€. 1.050,00
RATA 38		Idrogeno Spe S.r.l €. 331,00	Banca Progetto €. 331,00	Prestitalia S.p.a €. 331,00		Npl Manageme nt S.p.a €. 57,00						€. 1.050,08
RATA 39		Idrogeno Spe S.r.l €. 350,00	Banca Progetto €. 350,00	Prestitalia S.p.a €. 350,00								€. 1.050,00
RATA 40		Idrogeno Spe S.r.l €. 350,00	Banca Progetto €. 350,00	Prestitalia S.p.a €. 350,00								€. 1.050,00
RATA 41		Idrogeno Spe S.r.l €. 350,00	Banca Progetto €. 350,00	Prestitalia S.p.a €. 350,00								€. 1.050,00
RATA 42		Idrogeno Spe S.r.l €. 350,00	Banca Progetto €. 350,00	Prestitalia S.p.a €. 350,00								€. 1.050,00
RATA 43		Idrogeno Spe S.r.l €. 350,00	Banca Progetto €. 350,00	Prestitalia S.p.a €. 350,00								€. 1.050,00
RATA 44		Idrogeno Spe S.r.l €. 350,00	Banca Progetto €. 350,00	Prestitali a S.p.a €. 350,00								€. 1.050,00
RATA 45		Idrogeno Spe S.r.l €. 350,00	Banca Progetto €. 350,00	Prestitali a S.p.a €. 350,00								€. 1.050,00
RATA 46		Idrogeno Spe S.r.l €. 350,00	Banca Progetto €. 350,00	Prestitali a S.p.a €. 350,00								€. 1.050,00



RATA 47		Idrogeno Spe S.r.l € 350,00	Banca Progetto € 350,00	Prestitali a S.p.a € 350,00								€. 1.050,00
RATA 48		Idrogeno Spe S.r.l € 350,00	Banca Progetto € 350,00	Prestitali a S.p.a € 350,00								€. 1.050,00
RATA 49		Idrogeno Spe S.r.l € 395,00	Banca Progetto € 258,60	Prestitali a S.p.a € 395,00								€. 1.050,00
RATA 50		Idrogeno Spe S.r.l € 525,00		Prestitali a S.p.a € 525,00								€. 1.050,00
RATA 51		Idrogeno Spe S.r.l € 525,00		Prestitali a S.p.a € 525,00								€. 1.050,00
RATA 52		Idrogeno Spe S.r.l € 525,00		Prestitali a S.p.a € 525,00								€. 1.050,00
RATA 53		Idrogeno Spe S.r.l € 525,00		Prestitali a S.p.a € 525,00								€. 1.050,00
RATA 54		Idrogeno Spe S.r.l € 525,00		Prestitali a S.p.a € 525,00								€ 1.050,00
RATA 55		Idrogeno Spe S.r.l € 525,00		Prestitalia S.p.a € 525,00								€ 1.050,00
RATA 56		Idrogeno Spe S.r.l € 525,00		Prestitalia S.p.a € 535,00								€ 1.060,00
RATA 57		Idrogeno Spe S.r.l 339,6										€ 339,6



Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente: i debitori hanno domiciliato l'accredito degli stipendi sui propri conti correnti banca. Tali Banche in caso di omologa del presente piano proposto riceveranno autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 20 di ogni mese della somma mensile dettagliatamente indicata nel prospetto allegato a favore dei creditori per l'ordine sopra proposto oppure verranno effettuati bonifici direttamente ai singoli creditori.

*** **

Viene dunque modificata la parte relativa alla durata del piano (pag. 18) nella rubrica 9. Alternativa liquidatoria, atteso che a seguito delle presenti modifiche il piano avrà durata **di anni 4 e mesi 9** (mentre prima la durata del piano era di 4 anni e 8 mesi).

3. SULLA RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE.

In merito ai chiarimenti richiesti si rappresenta quanto segue:

3.1 PROCEDURE MALENA GIUSEPPINA.

Attualmente sull'ultima busta paga della Sig.ra Malena (**all.1**) pendono 3 trattenute:

- a) **Voce recupero obbligatorio pari ad Euro 274,00:** relativa alla procedura esecutiva presso terzi con R.G.E n. 419/2019 istaurata inizialmente da CheBanca!, ora sostituito da Idrogeno S.r.l. pendente presso questo Tribunale, con udienza fissata per il **19 Novembre 2020** per l'assegnazione delle somme (**all.2**). Pertanto, si chiede a Codesto Ill.mo Giudicante di disporre la restituzione alla ricorrente delle somme accantonate presso il datore di lavoro e non ancora assegnate al creditore procedente. I debitori utilizzeranno tali somme a favore della presente procedura (nella specie, da tali somme sarà detratto il credito in prededuzione ed il residuo sarà ripartito tra tutti i creditori chirografari);
- b) **Voce Cessione Banca Progetto Spa pari ad Euro 216,00;**
- c) **Voce Prestito Prestitalia S.pa pari ad Euro 150,00;**

3.2 PROCEDURE ESECUTIVE CONTOSTA.

Attualmente sull'ultima busta paga del Sig. Contosta (**all.3**) pendono 3 trattenute:

- a) **Voce recupero obbligatorio pari ad Euro 392,00:** relativa alla procedura esecutiva presso terzi con R.G.E. 517/2019 istaurata inizialmente da CheBanca!, ora sostituito da Idrogeno S.r.l. pendente presso questo Tribunale definito in data 11.11.2019 (**all. 4**). In proposito si riporta quanto chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria, la quale ha risolto la problematica relativa al rapporto tra l'ordinanza di assegnazione delle somme e l'effetto inibitorio previsto dalla legge sul sovraindebitamento facendo riferimento all'art. 44 l.f., il



quale stabilisce che *“Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”*. La Corte di Cassazione, in caso di fallimento, ha precisato che il pagamento eseguito a favore del creditore procedente, dopo l’ordinanza di assegnazione, deve ritenersi inefficace ai sensi dell’art. 44 l.f., non assumendo rilievo, a tal fine, l’anteriorità dell’assegnazione (Cass. 22.01.2016 n. 1227). Sulla base di quanto sostenuto dalla Cassazione, la giurisprudenza maggioritaria ha quindi ritenuto (partendo dall’assunto che le procedure di sovraindebitamento rientrerebbero tra le procedure concorsuali per le caratteristiche di universalità e di segregazione del patrimonio) che anche in tale ambito debba trovare applicazione il principio di cui all’art. 44 l.f., di talchè, alla luce di quanto sopra esposto, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, **deve ritenersi che il creditore che abbia pignorato il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell’apertura della procedura di sovraindebitamento, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falcidia come tutti gli altri creditori** (Tribunale di Napoli, 11.01.2018, (ud. 09.01.2018, dep. 11.01.2018); Tribunale di Grosseto, 9.05.2017; Tribunale di Livorno 15.02.2017; Tribunale di Livorno 21.09.2016; Tribunale di Torino 08.06.2016; Tribunale di Monza, sez. III, 17.12.2015, n.3099);

b) Voce CESSIONE PRESTITALIA S.P.A. pari ad Euro 312,00;

c) Voce PRESTITO SOC. FUTURO S.P.A pari ad Euro 279,00;

In relazione alle cessioni ed ai prestiti gravanti sulle buste paga dei debitori si chiede la revoca delle stesse insistenti sulla paga dei ricorrenti debitori al fine di ottenere la disponibilità di denaro per la fattibilità del piano e la ristrutturazione del debito.

Del resto, *“il credito ceduto dai lavoratori alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari”* (Tribunale di Napoli Nord, Decreto 16.05.2018).

Ed invero, al fine di eliminare ogni dubbio a seguito di eventuali contestazioni delle controparti, si evidenzia che l’art. 7 sancisce che *“la situazione del creditore cessionario non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno”* circostanza che pertanto consente la riduzione



proporzionale del credito vantato dal creditore chirografo cessionario (Tribunale di Siracusa decreto del 17/06/2016).

Si tratta di posizioni condivisibili e non soltanto sotto il profilo giuridico. È bene ricordare, infatti, che la L. 3/2012 nasce con una precipua finalità sociale e punta ad **offrire una seconda opportunità** a coloro i quali hanno contratto debiti allorquando potevano ragionevolmente assolverli e si sono poi trovati, per eventi imprevedibili (di varia natura), a non potere regolarmente adempiere.

La norma deve pertanto essere sempre letta ed interpretata con quel *favor debitoris* cui il legislatore si è ispirato, al fine di evitare che il piccolo imprenditore, il professionista, l'artigiano o il consumatore in gravi difficoltà economiche si rivolgano ad usurai senza scrupoli ovvero siano portati a pensare a gesti estremi.

Aggiungasi che, vi sarebbe una violazione della *par condicio creditorum* qualora si ritenessero vincolanti gli accordi di cessione volontaria del quinto, in questo modo, infatti, si sarebbe soddisfatto integralmente un singolo creditore e ridotto proporzionalmente il patrimonio del debitore per il soddisfacimento parziale dei restanti creditori, con un conseguente svilimento della *ratio legis* (Conf. Trib. Pescara, 16/02/2017).

Alla luce di quanto dedotto, si insiste nelle conclusioni già rassegnate.

Si allega la seguente documentazione *ex art. 9, comma 1 e 2, Legge n. 3/2012*:

1. Memoria integrativa autorizzata;
2. Busta paga Malena settembre 2020;
3. Pignoramento presso terzi sig.ra Malena;
4. Busta paga Contosta settembre 2020;
5. Pignoramento presso terzi sig. Contosta;

Cirò Marina, lì 24 Settembre 2020

Con Osservanza.

Avv. Maria Esposito



TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCURSUALI

***** ** *****

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL
PROFESSIONISTA e ATTESTAZIONE DI
FATTIBILITA’

Presentata da:

MALENA GIUSEPPINA e CONSTOSTA MARIO

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CROTONE

GESTORE DELLA CRISI

DOTT. ANTONIO GALLELLA

DOTT.SSA MARIA FORCINITI

TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 9, COMMA 3 BIS, L. 3/2012

Procedura 1/2020 - Giudice Delegato: Emmanuele Agostini

Professionisti nominati a svolgere i compiti di Gestore Dott. A. Gallella e M. Forciniti

*** **

Ill.ma S.V.,

i sottoscritti Dott. A. Gallella e Dott.ssa M. Forciniti, quali Gestori della crisi nominati al fine di valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dai Sigg.ri Malena e Contosta,

PREMESSO

I

Che in data 06/07/2020 i debitori depositavano proposta di piano del consumatore correlata dalla relazione particolareggiata, nonché dalla documentazione a sostegno, che veniva iscritta al n. 1/2020 R.G. sovr. – piano del consumatore

II

Che in data 15/09/2020 Ill.mo Sig. Giudice Designato Dott. Emmanuele Agostini concedeva *“termine di gg. 15 per le integrazioni e produzioni di cui in parte motivata, nonché per le conseguenti eventuali integrazioni, da parte dell'OCC, della attestazione di fattibilità e della relazione particolareggiata”*

III

Che, facendo seguito al provvedimento della S.V. Ill.ma volto a fornire integrazioni, chiarimenti e documenti veniva depositata dai debitori proposta rettificativa del Piano del consumatore

*** **

Sulla base di quanto esposto e documentato, gli scriventi, nella suesposta qualità di Gestori della crisi da sovraindebitamento, chiariscono:

1. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE.

A seguito della richiesta di integrazione da parte del Giudice Designato, i debitori hanno prodotto delle memorie integrative e della documentazione a supporto, per cui i sottoscritti hanno valutato l'attendibilità e la validità.

Con tali memorie, non risultano apportate grosse modifiche al piano di ristrutturazione.

Ed invero gli elementi da segnalare riguardano il **declassamento al chirografo di un credito individuato inizialmente come privilegiato, ovvero Idrogeno Spe srl.**

Tale circostanza così come correttamente individuato dal Giudice Designato, dott. E. Agostini, renderà agevole la falciatura del credito nonché il pagamento in un lasso di tempo superiore all'anno, ovvero la moratoria riconosciuta.

Ulteriori modifiche riguardano alcune percentuali di soddisfacimento dei crediti chirografari, i quali sono stati soddisfatti, a seguito delle modifiche, **TUTTI nella percentuale del 40%, nonché della rimodulazione delle rate mensili dei chirografari in concorso.**

Ne consegue un aumento del soddisfacimento del ceto creditizio, in particolare, per il Comune di Cirò Marina, che si vedrà soddisfatto nella percentuale del 40%, per la somma di €. 1.255.20 (mentre l'importo precedente era di €.627,00) e l'Agenzia delle Entrate, che si vedrà soddisfatto nella percentuale del 40%, per la somma di Euro 1.200,00 (mentre l'importo precedente era di Euro €. 600,00).

Ciò chiaramente comporta la rettifica della **somma complessiva che si propone di mettere a disposizione dei creditori** mediante la presente procedura, inizialmente pari ad € 50.127,81 oltre spese di procedura, ed ora ammontante **ad Euro € 51,356,01**, oltre spese di procedura.

Per effetto dell'aumento di alcune percentuali di soddisfacimento è stata, inoltre, modificata la **durata del piano**, inizialmente di 4 anni ed 8 mesi, ed ora di **4 anni e 9 mesi.**

Infine, nella memoria integrativa, i debitori hanno individuato le procedure esecutive ancora in corso, quelle per cui è stata disposta l'assegnazione delle somme, nonché le altre trattenute gravanti sulla busta paga (quali cessioni e finanziamenti).

A tal proposito, si ritiene di condividere le conclusioni espone nella memoria integrativa e relative alla necessità di dover sospendere le varie trattenute sulla busta paga.

Ed invero, la mancata sospensione implicherebbe mensilmente la sottrazione di una quota delle retribuzioni, con conseguente qualificazione di tali trattenute come creditori privilegiati rispetto agli altri, pur non godendo di alcun titolo preferenziale in violazione delle regole della Legge 3/2012.

Del resto, l'opponibilità del contratto di cessione del quinto dello stipendio, dell'ordinanza di assegnazione delle somme e di tutte le altre trattenute gravanti sulla busta paga alle procedure di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l'impianto generale della Legge 3/2012, la quale ha riconosciuto a tutte le procedure dalla stessa regolamentate un effetto sospensivo addirittura delle procedure esecutive in corso.

Alla luce di quanto sin qui illustrato, i sottoscritti Gestore della crisi

ESAMINATA

la proposta di Piano del Consumatore come da ultimo rimodulata,

RITENGONO

di **confermare il proprio giudizio positivo** e dunque di attestare la fattibilità della procedura, che è da considerarsi sostenibile e fattibile

.Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, si ringrazia per la fiducia accordata e si porgono distinti saluti.

Con Osservanza

Cirò Marina, 27 Settembre 2020

Dott. Antonio Gallella

Dott.ssa Maria Forciniti

Studio Legale Avv. Maria Esposito
 88811 Cirò Marina – Via Berlinguer, 11
 Tel. 0962 939642 – Cell. 3890524820
 E-Mail: avv.maria.esposito9@gmail.com
 Pec: avv.mariaesposito@arubapec.it

TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

MEMORIA INTEGRATIVA AUTORIZZATA ALLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
EX ART. 7 SS DELLA LEGGE 3/2012

*** **

Procedura 1/2020

Registro: SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

Giudice Delegato: Emmanuele Agostini

Ricorrenti: Sigg.ri Malena Giuseppina e Contosta Mario Romeo

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

DEBITORI ISTANTI

i Sigg.ri **Contosta Mario Romeo**, nato a Melissa (KR), il 25.02.1956, c.f. CNTMRM56B25F108S e **Malena Giuseppina**, nata a Cirò Marina (KR), il 17.07.1960, c.f. MLNGPP60L57C726U, entrambi residenti in Cirò Marina alla Via Cavour, 2, con domicilio eletto in Cirò Marina, alla Via Berlinguer 11, presso lo studio legale dell'avv. Maria Esposito (c.f. SPSMRA91A41L353M), del Foro di Crotona, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti e presso il quale potranno eseguirsi le comunicazioni al seguente numero di fax 0962/939642, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.mariaesposito@arubapec.it.

PREMESSO CHE

1. In data 29/10/2020 i debitori, per mezzo del sottoscritto difensore richiedevano di poter rimodulare per le ragioni indicate nell'istanza il *quantum* spettante ad alcuni debitori, nonché modificare la classe di alcuni di essi;
2. In data 09/11/2020 veniva concesso da Questo Ecc.mo Giudice termine di 7 giorni per procedere alle predette modifiche;

Pertanto, i debitori per mezzo del sottoscritto difensore osservano quanto segue

1. SULLA DIVISIONE IN CLASSE DEI CREDITORI E SULLA RIMODULAZIONE DEL QUANTUM.

Si procede alla modifica del paragrafo n. **8- RIPARTO DELLE SOMME**, nei termini che seguono.

*** **



L'importo mensile che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in € 1.050,00 somma derivante dalla differenza delle entrate mensili di circa € 3.300,00, detratte le spese di sostentamento familiare, stimate, come detto, in circa € 2.250,00.

Inoltre, nel presente riparto dovrà essere incluso il compenso del Professionista incaricato e calcolato sulla base dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/12 e le spese legali determinate ex art 21 D.M. 55/2014. Il pagamento dei creditori avrà inizio decorsi 90 giorni dal Decreto di Omologazione del piano proposto. Si precisa, inoltre, che i pagamenti avverranno con rate mensili a mezzo bonifico con scadenza ogni 20 del mese come da prospetto allegato sulla base delle tempistiche anzidette.

Tanto premesso, si propone il seguente piano del consumatore che avrà decorrenza decorsi 90 giorni dall'omologa e che consente di comporre le ragioni del ceto creditorio nella misura di € **49.044,50** oltre il compenso del Professionista incaricato calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 in € 4.745,86 e delle spese legali pari ad Euro 3.000,00.

L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra secondo le seguenti percentuali:

CREDITORI	CREDITO		PERCENTUALE	Proposta
	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO		
NPL Maanagement spa	12.456,20 €		40%	4.982,48 €
Idrogeno spe Srl	33.058,26 €		40%	13.223,30 €
Ifis NPL Spa	4.167,63 €		40%	1.667,05 €
Ifis NPL Spa	5.716,92 €		40%	2.286,77 €
Mb Credit Solutions Spa	1.000,00 €		40%	400,00 €
Prestitalia Spa		21.003,27	40%	8.401,31 €
prestitalia Spa	8.595,91 €		40%	3.438,36 €
Comune di Cirò Marina	3.138,00 €		40%	1.255,20 €
Agenzia delle Entrate e	1.765,80 €	2.747,87 €	40%	1.806,00 €
Società Futura Spa	8.008,06 €		40%	3.203,22 €
Banca Progetto Spa	20.952,00 €		40%	8.380,80 €
Comune di Milano		738,00 €	40%	295,20 €
		123.347,92 €		49.044,50 €

Il tutto, in ogni caso, sino alla concorrenza massima della somma complessiva di € **49.044,50** ripartito come da piano dei pagamenti, a cui aggiungere le spese di procedura pari ad Euro 7.745,86.

CREDITORI PRIVILEGIATI: per questa classe è previsto il pagamento del 40% del debito residuo. Si ricorda che in proposito trovano applicazione gli artt. 7, 8 e 11 della Legge 3/2012.



Inoltre, preme evidenziare come la composizione della crisi è una “*procedura che mira all'omologazione giudiziale di una proposta di accordo, che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (L. Fall., art. 1), formula ai propri creditor?*”.

Da tale assunto deriva l'applicabilità per analogia dei principi applicati dalla giurisprudenza in tema di concordato, salva la loro compatibilità.

Se quindi nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando tali creditori ai chirografari ai fini del voto per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto, allora negli accordi di sovraindebitamento il debitore potrà proporre la dilazione di pagamento del creditore ipotecario, anche al di fuori delle ipotesi di continuità di impresa, anche oltre il termine annuale previsto dal citato art. 8 comma 4, facendo salvo per essi il diritto al voto.

Quanto dedotto trova conferma nella sentenza della Suprema Corte, del 3.07.2019 - n. 17834, secondo cui “*Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore*”.

CREDITORI CHIROGRAFARI: per questa classe è previsto il pagamento del 40 % del debito residuo.

PROSPETTO RATE PIANO DEL CONSUMATORE:

	CREDITO IN	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFO							tot. Mensile
	spese compenso OCC										
RATA 1	1.050,00 €										1.050,00 €
RATA 2											1.050,00 €
RATA 3	1.050,00 €										1.050,00 €
RATA 4	1.050,00 €	Spese legali									1.050,00 €
RATA 5	545,86 €	504,14 €									1.050,00 €
RATA 6		1.050,00 €									1.050,00 €
RATA 7		1.050,00 €									1.050,00 €
RATA 8		395,00 €	Prestitalia Spa	ader	Comune di Milano						395,00 €
RATA 9			377,40 €	377,40 €	295,20 €						1.050,00 €
RATA 10			525,00 €	525,00 €							1.050,00 €
RATA 11			852,86 €	197,14 €							1.050,00 €
RATA 12			1.050,00 €								1.050,00 €
RATA 13			1.050,00 €								1.050,00 €
RATA 14			1.050,00 €								1.050,00 €
RATA 15			1.050,00 €								1.050,00 €
RATA 16			1.050,00 €								1.050,00 €
RATA 17			1.050,00 €								1.050,00 €
RATA 18			348,00 €								348,00 €



RATA 19					116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	1050,00 €
RATA 20					116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	1050,00 €
RATA 21					116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	1050,00 €
RATA 22					125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	50,00 €	1050,00 €
RATA 23					131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	1050,00 €
RATA 24					131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	100,96 €		1050,00 €
RATA 25					150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €			1050,00 €
RATA 26					150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €			1050,00 €
RATA 27					150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €			1050,00 €
RATA28					163,71 €	163,71 €	163,71 €	163,71 €	163,71 €	163,71 €	163,71 €	67,72 €			1050,00 €
RATA 29					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1050,00 €
RATA30					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1050,00 €
RATA 31					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1050,00 €
RATA 32					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1050,00 €
RATA 33					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1050,00 €
RATA 34					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1050,00 €
RATA 35					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1050,00 €
RATA 36					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1050,00 €
RATA 37					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1050,00 €
RATA 38					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1050,00 €
RATA 39					237,00 €	237,00 €	237,00 €	237,00 €	102,00 €	237,00 €					1050,00 €
RATA 40					237,47 €	237,47 €	237,47 €	100,12 €		237,47 €					1050,00 €
RATA 41					262,50 €	262,50 €	262,50 €			262,50 €					1050,00 €
RAT 42					311,14 €	311,14 €	311,14 €			115,66 €					1050,00 €
RATA 43					350,00 €	350,00 €	350,00 €								1050,00 €
RATA 44					350,00 €	350,00 €	350,00 €								1050,00 €
RATA 45					458,41 €	458,41 €	133,18 €								1050,00 €
RATA 46					458,41 €	458,41 €									1050,00 €
RATA 47					458,41 €	458,41 €									1050,00 €
RATA 48					458,41 €	458,41 €									1050,00 €
RATA 49					458,41 €	458,41 €									1050,00 €
RATA 50					458,41 €	458,41 €									1050,00 €
RATA 51					458,41 €	458,41 €									1050,00 €
RATA52					727,61 €	322,39 €									1050,00 €
RATA53					1.050,00 €										1050,00 €
RATA54					1.050,00 €										1050,00 €
RATA 55					1.050,00 €										1050,00 €
RATA 56					1.050,00 €										1050,00 €
RATA 57					237,22 €										1050,00 €

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente: i debitori hanno domiciliato l'accredito degli stipendi sui propri conti correnti banca. Tali Banche in caso di omologa del presente piano proposto riceveranno autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 20 di ogni mese della somma mensile dettagliatamente indicata nel prospetto allegato a favore dei creditori per l'ordine sopra proposto oppure verranno effettuati bonifici direttamente ai singoli creditori.

*** **

Viene dunque modificata la parte relativa alla durata del piano (pag. 18) nella rubrica 9. Alternativa liquidatoria, atteso che a seguito delle presenti modifiche il piano avrà durata **di anni 4 e mesi 9.**

Alla luce di quanto dedotto, si insiste nelle conclusioni già rassegnate.

Si allega la seguente documentazione:

1. Memoria integrativa autorizzata;
2. Attestazione OCC;

Cirò Marina, li 10 Novembre 2020

Con Osservanza.

Avv. Maria Esposito



TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCURSUALI

***** ** *****

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL
PROFESSIONISTA e ATTESTAZIONE DI
FATTIBILITA'

Presentata da:

MALENA GIUSEPPINA e CONSTOSTA MARIO

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CROTONE

GESTORE DELLA CRISI

DOTT. ANTONIO GALLELLA

DOTT.SSA MARIA FORCINITI

TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORDATARIE

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 9, COMMA 3 BIS, L. 3/2012

Procedura 1/2020 - Giudice Delegato: Emmanuele Agostini

Professionisti nominati a svolgere i compiti di Gestore Dott. A. Gallella e M. Forciniti

***** ****

Ill.ma S.V.,

i sottoscritti Dott. A. Gallella e Dott.ssa M. Forciniti, quali Gestori della crisi nominati al fine di valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dai Sigg.ri Malena e Contosta,

PREMESSO

I

Che in data 29/10/2020 i debitori depositavano richiesta di integrazione del piano del debitore depositato

II

Che in data 09/11/2020 Ill.mo Sig. Giudice Designato Dott. Emmanuele Agostini concedeva termine di gg. 7 per le integrazioni richieste

III

Che, facendo seguito a quanto sopra veniva depositata dai debitori proposta rettificativa del Piano del consumatore

***** ****

Sulla base di quanto esposto e documentato, gli scriventi, nella suesposta qualità di Gestori della crisi da sovraindebitamento, chiariscono:

1. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE.

Con le memorie fornite dai debitori, non risultano apportate grosse modifiche al piano di ristrutturazione.

Ed invero, le nuove modifiche apportate riguardano: a) la divisione in classi dei debitori, nella specie sono stati individuati il Comune di Milano, Prestitalia Spa e Ader quali privilegiati e, pertanto, soddisfatti prima dei chirografari; b) rimodulato il quantum spettante ad alcuni creditori.

Alla luce di quanto sin qui illustrato, i sottoscritti Gestore della crisi

ESAMINATA

la proposta di Piano del Consumatore come da ultimo rimodulata,




RITENGONO


di **confermare il proprio giudizio positivo e dunque di attestare la fattibilità della procedura, che è da considerarsi sostenibile e fattibile**

Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, si ringrazia per la fiducia accordata e si porgono distinti saluti.

Con Osservanza

Cirò Marina, 11/11/ 2020

Dott. Antonio Gallèlla


Dott.ssa Maria Forciniti


ESPOSITO MARIA

11/11/2020

Emmanuele Agostini

Visto

24/11/2020

Studio Legale Avv. Maria Esposito

88811 Cirò Marina – Via Berlinguer, 11
Tel. 0962 939642 – Cell. 3890524820

E-Mail: avv.maria.esposito9@gmail.com

Pec: avv.mariaesposito@arubapec.it

TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

MEMORIA INTEGRATIVA AUTORIZZATA ALLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

EX ART. 7 SS DELLA LEGGE 3/2012

*** **

Procedura 1/2020

Registro: SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

Giudice Delegato: Emmanuele Agostini

Ricorrenti: Sigg.ri Malena Giuseppina e Contosta Mario Romeo

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

DEBITORI ISTANTI

i Sigg.ri **Contosta Mario Romeo**, nato a Melissa (KR), il 25.02.1956, c.f. CNTMRM56B25F108S e **Malena Giuseppina**, nata a Cirò Marina (KR), il 17.07.1960, c.f. MLNGPP60L57C726U, entrambi residenti in Cirò Marina alla Via Cavour, 2, con domicilio eletto in Cirò Marina, alla Via Berlinguer 11, presso lo studio legale dell'avv. Maria Esposito (c.f. SPSMRA91A41L353M), del Foro di Crotone, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti e presso il quale potranno eseguirsi le comunicazioni al seguente numero di fax 0962/939642, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.mariaesposito@arubapec.it.

PREMESSO CHE

1. In data 29/10/2020 i debitori, per mezzo del sottoscritto difensore richiedevano di poter rimodulare per le ragioni indicate nell'istanza il *quantum* spettante ad alcuni debitori, nonché modificare la classe di alcuni di essi;
2. In data 09/11/2020 veniva concesso da Questo Ecc.mo Giudice termine di 7 giorni per procedere alle predette modifiche;

Pertanto, i debitori per mezzo del sottoscritto difensore osservano quanto segue

1. SULLA DIVISIONE IN CLASSE DEI CREDITORI E SULLA RIMODULAZIONE DEL QUANTUM.

Si procede alla modifica del paragrafo n. **8- RIPARTO DELLE SOMME**, nei termini che seguono.

*** **



L'importo mensile che potrà essere messo a disposizione dei creditori è stimato in € 1.050,00 somma derivante dalla differenza delle entrate mensili di circa € 3.300,00, detratte le spese di sostentamento familiare, stimate, come detto, in circa € 2.250,00.

Inoltre, nel presente riparto dovrà essere incluso il compenso del Professionista incaricato e calcolato sulla base dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/12 e le spese legali determinate ex art 21 D.M. 55/2014. Il pagamento dei creditori avrà inizio decorsi 90 giorni dal Decreto di Omologazione del piano proposto. Si precisa, inoltre, che i pagamenti avverranno con rate mensili a mezzo bonifico con scadenza ogni 20 del mese come da prospetto allegato sulla base delle tempistiche anzidette.

Tanto premesso, si propone il seguente piano del consumatore che avrà decorrenza decorsi 90 giorni dall'omologa e che consente di comporre le ragioni del ceto creditorio nella misura di € **49.044,50** oltre il compenso del Professionista incaricato calcolato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 in € 4.745,86 e delle spese legali pari ad Euro 3.000,00.

L'accordo prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra secondo le seguenti percentuali:

CREDITORI	CREDITO		PERCENTUALE	Proposta
	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO		
NPL Maanagement spa	12.456,20 €		40%	4.982,48 €
Idrogeno spe Srl	33.058,26 €		40%	13.223,30 €
Ifis NPL Spa	4.167,63 €		40%	1.667,05 €
Ifis NPL Spa	5.716,92 €		40%	2.286,77 €
Mb Credit Solutions Spa	1.000,00 €		40%	400,00 €
Prestitalia Spa		21.003,27	40%	8.401,31 €
prestitalia Spa	8.595,91 €		40%	3.438,36 €
Comune di Cirò Marina	3.138,00 €		40%	1.255,20 €
Agenzia delle Entrate e	1.765,80 €	2.747,87 €	40%	1.806,00 €
Società Futura Spa	8.008,06 €		40%	3.203,22 €
Banca Progetto Spa	20.952,00 €		40%	8.380,80 €
Comune di Milano		738,00 €	40%	295,20 €
		123.347,92 €		49.044,50 €

Il tutto, in ogni caso, sino alla concorrenza massima della somma complessiva di € **49.044,50** ripartito come da piano dei pagamenti, a cui aggiungere le spese di procedura pari ad Euro 7.745,86.

CREDITORI PRIVILEGIATI: per questa classe è previsto il pagamento del 40% del debito residuo. Si ricorda che in proposito trovano applicazione gli artt. 7, 8 e 11 della Legge 3/2012.



Inoltre, preme evidenziare come la composizione della crisi è una “*procedura che mira all'omologazione giudiziale di una proposta di accordo, che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (L. Fall., art. 1), formula ai propri creditor?*”.

Da tale assunto deriva l'applicabilità per analogia dei principi applicati dalla giurisprudenza in tema di concordato, salva la loro compatibilità.

Se quindi nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando tali creditori ai chirografari ai fini del voto per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto, allora negli accordi di sovraindebitamento il debitore potrà proporre la dilazione di pagamento del creditore ipotecario, anche al di fuori delle ipotesi di continuità di impresa, anche oltre il termine annuale previsto dal citato art. 8 comma 4, facendo salvo per essi il diritto al voto.

Quanto dedotto trova conferma nella sentenza della Suprema Corte, del 3.07.2019 - n. 17834, secondo cui “*Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore*”.

CREDITORI CHIROGRAFARI: per questa classe è previsto il pagamento del 40 % del debito residuo.

PROSPETTO RATE PIANO DEL CONSUMATORE:

	CREDITO IN	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFO						tot. Mensile		
	spese compenso OCC											
RATA 1	1.050,00 €									1.050,00 €		
RATA 2										1.050,00 €		
RATA 3	1.050,00 €									1.050,00 €		
RATA 4	1.050,00 €	Spese legali								1.050,00 €		
RATA 5	545,86 €	504,14 €								1.050,00 €		
RATA 6		1.050,00 €								1.050,00 €		
RATA 7		1.050,00 €								1.050,00 €		
RATA 8		395,00 €	Prestitalia Spa	ader	Comune di Milano					395,00 €		
RATA 9			377,40 €	377,40 €	295,20 €					1.050,00 €		
RATA 10			525,00 €	525,00 €						1.050,00 €		
RATA 11			852,86 €	197,14 €						1.050,00 €		
RATA 12			1.050,00 €							1.050,00 €		
RATA 13			1.050,00 €							1.050,00 €		
RATA 14			1.050,00 €							1.050,00 €		
RATA 15			1.050,00 €							1.050,00 €		
RATA 16			1.050,00 €							1.050,00 €		
RATA 17			1.050,00 €							1.050,00 €		
RATA 18			348,00 €							348,00 €		
				Idrogeno	Banca Progetto Spa	Npl Management S.p.a	Presitalia Spa	Societa Futura	Ifis NPL S.p.a	Comune di Cirò Marina	ADER	MB Credit Solutions Spa



RATA 19					116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	1.050,00 €
RATA 20					116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	1.050,00 €
RATA 21					116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	116,66 €	1.050,00 €
RATA 22					125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	50,00 €	1.050,00 €
RATA 23					131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €		1.050,00 €
RATA 24					131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	131,25 €	100,96 €		1.050,00 €
RATA 25					150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €			1.050,00 €
RATA 26					150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €			1.050,00 €
RATA 27					150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €			1.050,00 €
RATA28					163,71 €	163,71 €	163,71 €	163,71 €	163,71 €	163,71 €	163,71 €	67,72 €			1.050,00 €
RATA 29					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1.050,00 €
RATA30					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1.050,00 €
RATA 31					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1.050,00 €
RATA 32					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1.050,00 €
RATA 33					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1.050,00 €
RATA 34					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1.050,00 €
RATA 35					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1.050,00 €
RATA 36					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1.050,00 €
RATA 37					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1.050,00 €
RATA 38					175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €				1.050,00 €
RATA 39					237,00 €	237,00 €	237,00 €	237,00 €	102,00 €	237,00 €					1.050,00 €
RATA 40					237,47 €	237,47 €	237,47 €	100,12 €		237,47 €					1.050,00 €
RATA 41					262,50 €	262,50 €	262,50 €			262,50 €					1.050,00 €
RAT 42					311,14 €	311,14 €	311,14 €			115,66 €					1.050,00 €
RATA 43					350,00 €	350,00 €	350,00 €								1.050,00 €
RATA 44					350,00 €	350,00 €	350,00 €								1.050,00 €
RATA 45					458,41 €	458,41 €	133,18 €								1.050,00 €
RATA 46					458,41 €	458,41 €									1.050,00 €
RATA 47					458,41 €	458,41 €									1.050,00 €
RATA 48					458,41 €	458,41 €									1.050,00 €
RATA 49					458,41 €	458,41 €									1.050,00 €
RATA 50					458,41 €	458,41 €									1.050,00 €
RATA 51					458,41 €	458,41 €									1.050,00 €
RATA52					727,61 €	322,39 €									1.050,00 €
RATA53					1.050,00 €										1.050,00 €
RATA54					1.050,00 €										1.050,00 €
RATA 55					1.050,00 €										1.050,00 €
RATA 56					1.050,00 €										1.050,00 €
RATA 57					237,22 €										1.050,00 €

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente: i debitori hanno domiciliato l'accredito degli stipendi sui propri conti correnti banca. Tali Banche in caso di omologa del presente piano proposto riceveranno autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 20 di ogni mese della somma mensile dettagliatamente indicata nel prospetto allegato a favore dei creditori per l'ordine sopra proposto oppure verranno effettuati bonifici direttamente ai singoli creditori.

*** **

Viene dunque modificata la parte relativa alla durata del piano (pag. 18) nella rubrica 9. Alternativa liquidatoria, atteso che a seguito delle presenti modifiche il piano avrà durata **di anni 4 e mesi 9.**

Alla luce di quanto dedotto, si insiste nelle conclusioni già rassegnate.

Si allega la seguente documentazione:

1. Memoria integrativa autorizzata;
2. Attestazione OCC;

Cirò Marina, li 10 Novembre 2020

Con Osservanza.

Avv. Maria Esposito

